

Contratto di assicurazione  
per la Responsabilità Civile  
Autoveicoli terrestri ed altre garanzie

**KM SICURI**

CICLOMOTORI E MOTOCICLI Ed. 01.07.2011

**Il presente Fascicolo Informativo contenente**

- a) Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- b) Condizioni di assicurazione;
- c) Informativa privacy,

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.**



## Nota informativa

### Condizioni di assicurazione

Glossario

A - Condizioni generali comuni

B - Condizioni particolari comuni

C - Sezione Responsabilità civile autoveicoli terrestri (R.C.A.)

D - Condizione particolare della sezione Responsabilità Civile  
Autoveicoli terrestri (R.C.A.)

E - Sezione Formule tariffarie della garanzia Responsabilità civile  
autoveicoli terrestri (R.C.A.)

F - Sezione Corpi veicoli terrestri

F.1 • Incendio

F.2 • Furto e rapina

F.3 • Fenomeni naturali

F.4 • Eventi socio-politici

F.5 • Garanzie accessorie

G - Sezione Assistenza

H - Sezione Infortuni del conducente

I - Sezione "Tortorazione salute"

L - Sezione Tutela legale

M - Sezione Ritiro patente

N - Sezione "Assistenza psicologica"

O - Sezione Unibox

P - Sezione Recupero Unibox

Riferimenti di legge

- codice civile
- Decreto Legislativo n. 209/05 Codice delle Assicurazioni Private

### Informativa privacy



## NOTA INFORMATIVA

**Nota informativa relativa al contratto di assicurazione per la responsabilità civile per la circolazione dei ciclomotori, motocarrozzette o motocicli per il trasporto persone, nonché per altre garanzie, denominato "KM SICURI" (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010).**

*Gentile Cliente,*

siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a Unipol Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.

Per maggiore chiarezza, precisiamo che:

- **la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP;**
- **il contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

**E' possibile richiedere presso i punti vendita e nel sito internet di Unipol Assicurazioni S.p.A. il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di veicolo che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale che Lei potrà scegliere tra quelle offerte da Unipol Assicurazioni S.p.A. per l'assicurazione della responsabilità civile per la circolazione del veicolo.**

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell'assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificative come "**Avvertenze**" sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle

informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: [www.unipolassicurazioni.it](http://www.unipolassicurazioni.it).

Unipol Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.

**La Nota informativa si articola in tre sezioni:**

**A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

**B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

**C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

**A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE.**

**1. Informazioni generali.**

- a) Unipol Assicurazioni S.p.A. ("Società"), società unipersonale soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A..
- b) Sede legale e Direzione: Via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia).
- c) Recapito telefonico 051.5077111, telefax 051.375349; sito internet [www.unipolassicurazioni.it](http://www.unipolassicurazioni.it); indirizzo di posta elettronica [info-danni@unipolassicurazioni.it](mailto:info-danni@unipolassicurazioni.it).
- d) La Società è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007. Numero di iscrizione all'Albo delle imprese assicurative: 1.00159.

**2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società.**

Le informazioni che seguono sono relati-

ve al bilancio approvato per l'anno 2010:

- patrimonio netto: € 1.225.389.670,00;
- capitale sociale: € 150.300.000,00;
- totale delle riserve patrimoniali: € 1.160.117.041,00;
- indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,10. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

## **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO.**

### **3. Garanzie offerte - Limitazioni ed esclusioni.**

#### **a - Responsabilità civile autoveicoli terrestri.**

È applicata la formula tariffaria "Bonus/Malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione e l'assegnazione ad uno dei due percorsi Unipol "Special" o "Standard". La Società assicura il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo indicato sulla scheda di polizza "Parte B" del contratto, per il quale è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme dovute per il risarcimento di danni involontariamente causati a terzi.

Si rinvia agli artt. C.1 e C.5 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** la garanzia è soggetta a limitazioni territoriali che possono dar luogo al mancato pagamento del risarcimento.

Si rinvia all'art. A.5 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** la garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni che posso-

no dar luogo a rivalsa. In tali casi la Società è comunque obbligata a risarcire un eventuale sinistro ai terzi danneggiati, ma ha diritto di chiedere al contraente e/o all'assicurato la restituzione totale o parziale di quanto pagato.

Si rinvia agli artt. C.3, C.4 e D.1 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** la garanzia è prestata entro i limiti dei massimali pattuiti in polizza. Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

Si rinvia all'art. C.1 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

#### ***Meccanismo di funzionamento dei massimali per danni a persone e a cose della garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri (R.C.A.).***

La garanzia R.C.A. è prestata con i seguenti massimali:

- massimale per danni a persone: € 2.500.000,00;
- massimale per danni a cose: € 500.000,00.

Il sinistro ha determinato i seguenti danni:

- danni a persone € 2.000.000,00;
- danni a cose € 600.000,00.

Il risarcimento complessivo sarà di € 2.500.000,00 perché l'ammontare complessivo dei danni a cose supera il massimale pattuito.

La restante parte di danno (€ 100.000,00) resterà a carico dell'assicurato.

### ***Meccanismo di funzionamento del massimale complessivo della garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri (R.C.A.).***

La garanzia R.C.A. è prestata con i seguenti massimali:

- massimale complessivo:  
€ 4.000.000,00;
- massimale per danni a persone:  
€ 3.000.000,00;
- massimale per danni a cose:  
€ 1.000.000,00.

Il sinistro ha determinato i seguenti danni:

- danni a persone € 3.500.000,00;
- danni a cose € 300.000,00.

Il risarcimento complessivo sarà di € 3.800.000,00.

Il massimale destinato ai danni a persone, anche se insufficiente, è stato integrato con quello destinato a cose in quanto, in questo esempio, il massimale complessivo era superiore all'ammontare complessivo del danno.

## **b- Altre garanzie.**

**b.1 Incendio:** copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione, anche se causati da dolo di terzi, fulmine. Si rinvia all'art. F.1 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**b.2 Furto e rapina:** copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto consumato o tentato o di rapina.

Si rinvia all'art. F.2 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**b.3 Fenomeni naturali:** copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di inondazione, allagamento, alluvione, mareggiata, grandine, neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi; di bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate; di eruzione vulcanica, terremoto, maremoto.

Si rinvia all'art. F.3 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**b.4 Eventi socio-politici:** copre, a condizione che il veicolo sia riparato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio e atti di vandalismo.

Si rinvia all'art. F.4 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**b.5 Garanzie accessorie:** copre le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale, a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti nella specifica sezione delle Condizioni di assicurazione quali, a titolo esemplificativo, ripristino degli airbag a seguito della loro attivazione per cause accidentali o per incidente da circolazione; sostituzione delle serrature del veicolo a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi; rilascio di una nuova targa del veicolo e dei relativi nuovi documenti in caso di furto o smarrimento della stessa.

Si rinvia all'art. F.5 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**b.6 Assistenza:** la Società mette a disposizione dell'assicurato, nei limiti e con le modalità indicate nelle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti descritti nelle Condizioni di assicurazione quali, a titolo esemplificativo, il soccorso stradale del veicolo e la disponibilità messa a disposizione di un'autovettura sostitutiva.

Si rinvia agli artt. G.1 e G.4 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**b.7 infortuni del conducente:** copre le conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio che il conducente subisca in conseguenza della circolazione e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo stesso in condizioni di riprendere la marcia, spostarlo dal flusso del traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo e in occasione della salita e discesa dal veicolo stesso.

Si rinvia agli artt. H.1 e H.2 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**b.8 "Tortorazione salute":** in caso di lesioni fisiche al conducente del veicolo identificato sulla scheda "Parte B" del contratto, in conseguenza di collisione con uno o più veicoli a motore identificati e verificatasi durante la circolazione, la Società mette a disposizione dell'assicurato, presso una delle strutture sanitarie convenzionate, medici o specialisti affinché vengano effettuate le necessarie

visite specialistiche, gli opportuni accertamenti diagnostici ed i trattamenti fisioterapici e riabilitativi. Si rinvia agli artt. I.1 e I.2 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**b.9 Tutela legale:** copre il rimborso delle spese legali, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per i casi indicati nelle Condizioni di assicurazione.

Si rinvia all'art. L.1 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**b.10 Ritiro patente:** copre le spese sostenute dal conducente del veicolo assicurato, a seguito del ritiro o della sospensione della patente di guida quale conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente da circolazione, purché l'evento abbia prodotto, nei confronti dei terzi, la morte o lesioni personali o gravi danni ai veicoli.

Si rinvia agli artt. M.1 e M.2 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**b.11 "Assistenza psicologica":** presta supporto psicologico in conseguenza di incidenti stradali che comportino il decesso o la grave menomazione di una delle persone coinvolte nell'incidente.

Si rinvia agli artt. N.2 e N.3 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**b.12 Spese per impossibilità di recupero Unibox:** copre le spese che l'assicurato sarebbe tenuto a corrispondere a OCTO Telematics Italia S.r.l. per l'impossibilità di restituire Unibox a seguito di distruzione, danneggiamento o perdita totale.

Si rinvia all'art. P.1 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** le garanzie assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Si rinvia agli artt. A.5, F.1, F.2, F.3, F.4, F.5, G.4, G.5, G.7, G.13, H.3, I.3, L.2, L.8, M.3, N.5 e N.6 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** le suddette garanzie sono prestate con scoperti, franchigie/ minimi non indennizzabili e nel limite delle somme assicurate.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto indicato sulla scheda di polizza "Parte B" del contratto, nonché agli articoli G.4, H.5, I.4, L.1, M.2 e N.3 delle Condizioni di assicurazione.

Per facilitarne la comprensione da parte del contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di scoperti, franchigie/minimi non indennizzabili e somme assicurate mediante esemplificazioni numeriche.

#### **Meccanismo di funzionamento della franchigia/minimo non indennizzabile:**

##### **1° esempio:**

- somma assicurata € 10.000,00;
- danno € 1.500,00;
- franchigia/minimo non indennizzabile € 250,00.

Indennizzo: €1.500,00 - € 250,00 = € 1.250,00.

##### **2° esempio:**

- somma assicurata € 10.000,00;
- danno € 200,00;
- franchigia/minimo non indennizzabile € 250,00.

Nessun indennizzo è dovuto per-

ché il danno è inferiore alla franchigia/minimo non indennizzabile.

#### **Meccanismo di funzionamento dello scoperto:**

##### **1° esempio:**

- somma assicurata € 50.000,00;
- danno € 10.000,00;
- scoperto 10% con la franchigia/minimo non indennizzabile di € 500,00.

Indennizzo: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00.

##### **2° esempio:**

- somma assicurata € 50.000,00;
- danno € 3.000,00;
- scoperto 10% con la franchigia/minimo non indennizzabile di € 500,00.

Indennizzo: € 3.000,00 - € 500,00 = € 2.500,00 (lo scoperto del 10% del danno è inferiore alla franchigia/minimo non indennizzabile).

#### **Meccanismo di funzionamento del limite della somma assicurata:**

- somma assicurata € 50.000,00;
- danno € 60.000,00.

Risarcimento: € 50.000,00.

**Assicurazione parziale:** nell'assicurazione prestata a "valore intero", la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore, l'indennizzo pagato dalla Società sarà parziale.

#### **Esempio:**

$$\text{Indennizzo} = \frac{\text{ammontare del danno} \times \text{somma assicurata}}{\text{Valore delle cose assicurate}}$$

Valore delle cose assicurate

Esempio di assicurazione parziale relativo alla garanzia Incendio:

- somma assicurata : € 50.000,00;

- valore del veicolo: € 80.000,00;
- danno: € 40.000,00.

Indennizzo: € 25.000,00 (ferma l'applicazione di eventuali scoperti e franchigie/minimi non indennizzabili).

Si rinvia all'art. F.6.3 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** la rivalsa è il diritto che ha la Società di recuperare, nei confronti dell'assicurato, le somme che abbia indebitamente pagato a seguito di un atto doloso dell'assicurato stesso. Si rinvia all'articolo G.6 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** il contratto, salvo diversa pattuizione, non prevede il tacito rinnovo ed il contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva. Si rinvia all'art. A.2 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Se il contratto, di durata non inferiore a un anno, è stipulato con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta da effettuarsi almeno 15 giorni prima della scadenza contrattuale con lettera raccomandata o fax, si rinnova per la durata di un anno. In tutti i casi la Società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto. Si rinvia all'art. B.1 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

### **3.1 Estensioni della garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri.**

In alcuni casi la Società estende gratuitamente la copertura assicurativa prevista dalla Legge e dai regolamenti. Si rinvia agli artt. C.1, C.2 e C.5 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Su richiesta del contraente e con il pagamento di un'integrazione di premio è, inoltre, prevista la possibilità di estendere ulteriormente la copertura assicurativa. A tal proposito, per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli artt. D.1 e F.5 delle Condizioni di assicurazione.

### **4. Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri.**

Non hanno diritto al risarcimento del danno i soggetti indicati all'art. C.6 delle Condizioni di assicurazione, con i limiti precisati nello stesso articolo.

### **5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio.**

**Avvertenza:** le eventuali dichiarazioni false o reticenti del contraente o dell'assicurato sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione.

Si rinvia all'art. A.6 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

### **6. Aggravamento e diminuzione del rischio.**

Il contraente o l'assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società o all'Agenzia presso cui è assegnato il contratto dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio.

Si rinvia all'art. A.6 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Qui di seguito si illustra un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio.

#### **Esempio di variazione del rischio per le garanzie R.C.A. e Furto e rapina.**

Successivamente alla stipula del contratto l'assicurato cambia la propria residenza, trasferendola in un'altra città. Tale circostanza determina una variazione del rischio che deve essere tempestivamente comunicata alla Società o all'Agenzia poiché, se la variazione di residenza de-

termina un aggravamento del rischio, in caso di sinistro, la Società ha la facoltà:

- per la garanzia Furto e rapina di ridurre l'indennizzo in proporzione all'aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se le fosse stata comunicata la variazione;
- per la garanzia R.C.A. di esercitare il diritto di rivalsa verso il contraente e/o l'assicurato per quanto abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati, nella stessa proporzione sopra indicata.

## 7. Premi.

Il premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità assicurativa all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.

Si rinvia all'art. A.4 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Il premio per la garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa vigente della Società ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all'intermediario.

Il premio può essere frazionato e gli oneri aggiuntivi sono del:

- 3% per il frazionamento semestrale;
- 4% per il frazionamento quadrimestrale.

**Avvertenza:** il contraente ha facoltà di ottenere la restituzione del premio netto pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di:

- demolizione, esportazione definitiva all'estero, definitiva cessazione della circolazione del veicolo. Nel caso di incendio totale non è prevista la restituzione del premio relativo alla garanzia Incendio.

Si rinvia all'art. A.9 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio;

- furto totale o rapina del veicolo, fatta eccezione per la parte di premio relati-

va alla garanzia Furto e rapina.

Si rinvia all'art. A.12 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio;

- trasferimento della proprietà del veicolo con risoluzione del contratto.

Si rinvia all'art. A.8 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio;

- sospensione in corso di contratto, qualora il contraente non abbia richiesto la riattivazione entro i limiti previsti dal contratto.

Si rinvia all'art. A.11 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** per le garanzie diverse dalla R.C.A., sono previsti degli sconti sui premi applicati:

1. dalla Società qualora il contraente scelga una o, se compatibili, più soluzioni che prevedano:

- l'adesione ai servizi, l'installazione e l'attivazione di Unibox;
- l'appartenenza ad una convenzione stipulata con la Società;

2. dall'Intermediario, qualora decida di effettuare un'ulteriore personalizzazione del rischio applicando un eventuale margine di flessibilità tariffaria riconosciutogli dalla Società.

## 8. Informativa in corso di contratto (garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri).

La Società si impegna a trasmettere al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all'attestazione sullo stato del rischio, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti in merito:

- alla data di scadenza del contratto;
- all'esercizio della disdetta, se previsto il tacito rinnovo;
- alle indicazioni in merito al premio di rinnovo;

- alle eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

### **9. Attestazione sullo stato del rischio – Classe di merito (garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri).**

La Società trasmette al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione sullo stato del rischio, che il contraente, o se persona diversa, il proprietario o l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario possono comunque richiedere di ricevere, in qualunque momento, nel termine di 15 giorni dalla richiesta.

In caso di cessazione del rischio assicurato, sospensione o mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'attestato sullo stato del rischio conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce.

Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione universale, cosiddetta C.U., anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo, si rinvia all'art. E.1.1 delle Condizioni di assicurazione.

**Avvertenza:** la classe di merito di conversione universale (C.U.) riportata sull'attestato di rischio è uno strumento di confronto fra le varie proposte di contratti R.C.auto di ciascuna compagnia.

### **10. Recesso.**

Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, in caso di variazioni tariffarie R.C.A. superiori al tasso programmato di inflazione, escluse quelle derivanti dall'applicazione delle regole evolutive, non vi è obbligo di disdetta ed il contraente potrà decidere se rinnovare o meno per la successiva annualità assicurativa.

In tutti i casi la Società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il

quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto.

### **11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto.**

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato.

Per l'assicurazione di Tutela legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.

Ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, il sinistro deve essere denunciato immediatamente e, comunque, entro tre giorni da quando il contraente e/o l'assicurato ne siano venuti a conoscenza.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Si rinvia agli artt. C.7, F.6.1, H.4, I.5 e M.4 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

### **12. Regime fiscale.**

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente. Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- a) Incendio, Furto e rapina, Eventi socio-politici, Fenomeni naturali, Garanzie accessorie, Ritiro patente e Spese per impossibilità di recupero Unibox: 13,50%;
- b) Tutela legale: 12,50%;

- c) Infortuni del conducente e "Tortorazione salute": 2,50%;
- d) Assistenza e "Assistenza psicologica": 10%;
- e) Responsabilità civile autoveicoli terrestri: 12,50% (oltre 10,50% quale contributo al Servizio Sanitario Nazionale).

### 13. Legislazione applicabile.

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.

### 14. Procedura per il risarcimento del danno (garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri).

*Risarcimento diretto.*

Per i sinistri nei quali l'assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente, purché vi siano le condizioni previste dalla normativa, si applica la "procedura di risarcimento diretto" e la Società provvederà, per conto della compagnia del responsabile, a risarcire direttamente all'assicurato i danni subiti.

Per le procedure liquidative, si rinvia:

- all'art. 149 del D. Lgs n. 209 del 2005, Codice delle assicurazioni private ("Legge"), al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all'art. C.8 delle Condizioni di assicurazione, nei casi di applicabilità della procedura di risarcimento diretto;
- all'art. 148 della Legge e all'art. C.8 delle Condizioni di assicurazione, in caso di inapplicabilità della procedura di risarcimento diretto;
- all'art. 141 della Legge e all'art. C.8 delle Condizioni di assicurazione, in caso di danno subito da un trasportato del veicolo assicurato.

Per conoscere i centri di liquidazione sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società.

**Avvertenza:** in caso di sinistro, il contraente o l'assicurato deve darne avviso alla

Società, utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro ("modulo blu"), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili.

La Società, nel caso in cui la denuncia di sinistro sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento entro i seguenti termini:

1. se il sinistro rientra nella procedura del *Risarcimento diretto*:

- 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro "modulo blu";
- 90 giorni per i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%;

2. se il sinistro rientra nella procedura *ordinaria*:

- **per i danni alle cose:**

- a) 30 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
- b) 60 giorni se, unitamente alla richiesta inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente oppure se nella richiesta stessa saranno riportati gli elementi previsti dal "modulo blu";

- **per i danni alla persona:**

- a) 90 giorni se, unitamente alla richiesta inoltrata con raccomandata A.R., saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte della Società e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal "modulo blu".

Si rinvia all'art. C.8 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

#### **15. Incidenti stradali con controparti estere o con veicolo non assicurato o non identificato (garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri).**

- a) In caso di sinistro provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno, si rinvia ai seguenti articoli della Legge:
- 125, 126, 141, 148, 149, per i danni subiti in Italia;
  - 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all'estero.
- b) In caso di sinistro avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato la richiesta deve essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

#### **16. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro (garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri).**

Per evitare o ridurre la maggiorazione di premio prevista dalla formula tariffaria "Bonus/Malus", alla scadenza del contratto il contraente può, per uno o più sinistri, rimborsare l'importo liquidato nell'ultimo periodo di osservazione. In caso di rimborso, la Società provvederà a consegnare al contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non indicherà i sinistri rimborsati. Per conoscere l'importo liquidato e per rimborsare i sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il contraente deve rivolgersi alla CONSAP – Via Yser 14, 00198 Roma.

#### **17. Accesso agli atti della Società (garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri).**

I contraenti, gli assicurati e i danneggiati

possono accedere agli atti della Società relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, a condizione che i procedimenti siano conclusi, come previsto dall'art. 146 della Legge e dal decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 191 del 29 ottobre 2008.

Il diritto di accesso può essere esercitato dal momento in cui la Società ha completato gli adempimenti previsti dagli artt. 148 e 149 della Legge in materia di offerta di risarcimento o di contestazione, e in particolare:

- dal momento in cui è stata comunicata al danneggiato la misura del risarcimento;
- dal momento in cui sono stati comunicati al danneggiato i motivi per i quali non si ritiene di effettuare offerta (contestazione del danno).

Nel caso di mancata offerta o mancata comunicazione di diniego dell'offerta, il diritto di accesso può essere esercitato decorsi i seguenti termini:

- trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta danni di risarcimento per danni a cose e il modulo di denuncia è stato sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli;
- sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento per danni a cose;
- novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento danni in caso di lesioni o decesso;
- centoventi giorni dall'accadimento del sinistro.

La richiesta deve essere scritta, trasmessa con raccomandata o tramite telexfax ovvero presentata a mano alla sede legale della Società o all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita che ha concluso o al quale è stato affidato il contratto.

## 18. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo (garanzie diverse dalla R.C.A.).

**Avvertenza:** il contraente o l'assicurato devono denunciare il sinistro alla Società immediatamente e comunque entro 3 giorni da quando ne sono venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.

Per la garanzia Assistenza, il contraente o l'assicurato devono contattare la Struttura organizzativa IMA Italia Assistance S.p.A. nel momento in cui si verifica il sinistro.

Per attivare la richiesta di erogazione delle prestazioni della garanzia "Assistenza psicologica", le persone assicurate dovranno contattare la centrale operativa della Società UniSalute S.p.A che presta i servizi.

L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra la Società e l'assicurato.

In caso di mancato accordo, solo per le garanzie prestate nelle sezioni F, H, I e N delle Condizioni di assicurazione, è possibile demandare la soluzione della controversia a periti/medici nominati rispettivamente dall'assicurato e dalla Società. I periti/medici, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito/medico.

La spesa del terzo perito/medico è a carico della parte soccombente.

Si rinvia agli artt. F.6.2, H.5, I.6 e M.5 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

**Avvertenza:** la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza è affidata a IMA Italia Assistance S.p.A. – piazza I. Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni.

Si rinvia agli articoli G.2 e G.8 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tutela legale è affidata

ad ARAG Assicurazioni S.p.A. - viale delle Nazioni, 9 - 37135 Verona.

Si rinvia agli articoli L.4 e L.5 – delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** la gestione dei sinistri relativi alla garanzia "Assistenza psicologica" è affidata a UniSalute S.p.A. – via del Gomitto, 1 – 40127 Bologna.

Si rinvia all'art. N.4 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

## 19. Reclami.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione Europea n. 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI) - Tel.: 02.55604027 (da lunedì a giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; venerdì dalle 9,00 alle 12,00), fax: 02.51815353, e-mail: reclami@unipolassicurazioni.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.421331.

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet

della Società [www.unipolassicurazioni.it](http://www.unipolassicurazioni.it). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.

## **20. Mediazione per la conciliazione delle controversie.**

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la

possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l'assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, via Stalingrado 45, 40128, Bologna, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo [mediazionecivile@unipolassicurazioni.it](mailto:mediazionecivile@unipolassicurazioni.it) ovvero a mezzo fax al n. 0517096855.

Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012.

## **21. Perizia contrattuale (garanzie diverse dalla R.C.A.).**

Il contratto prevede, per le garanzie prestate nelle sezioni F, H, I e N delle Condizioni di assicurazione, che la Società e il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti/medici.

Qualora la controversia riguardi la garanzia Infortuni del conducente, il collegio medico risiede nel comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.

**Avvertenza:** resta comunque fermo il diritto della Società e del contraente di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito.

- **Abitazione:** residenza anagrafica dell'assicurato.
- **Abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope:** stato di alterazione psicofisica per abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall'art. 187 del Nuovo codice della strada.
- **Accessori aggiuntivi non di serie:** dotazioni non di serie stabilmente fissate al veicolo fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, compresi gli accessori fono-audiovisivi.
- **Accessori di serie:** installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.
- **Accessori fono-audiovisivi:** radio, radiotelefono, lettore compact disc, lettore dvd, navigatore satellitare, mangianastri, registratore, televisore ed altre apparecchiature analoghe, tutti stabilmente fissati al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico.
- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
- **Applicazione del malus:** peggioramento della classe di merito secondo le regole evolutive precisate nella sezione Formule tariffarie della garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri a seguito del pagamento di un sinistro con responsabilità principale o del pagamento di più sinistri con responsabilità paritaria, la cui percentuale di responsabilità, cumulata nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, è pari o superiore al 51%.
- **Appropriazione indebita:** appropriazione della cosa assicurata del legittimo proprietario della quale l'autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.
- **Assicurato:** persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto; per le altre garanzie, è la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la garanzia "Tortorazione salute", è il conducente del veicolo assicurato.
- **Assicurazione:** contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.
- **Assicurazione "a valore intero":** forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore reale del veicolo (e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati). Se l'assicurazione è prestata per un valore inferiore, l'assicurato sopporta la relativa parte proporzionale di danno.
- **Assistenza:** l'assicurazione rientrante nel ramo 18 di cui all' art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 Settembre 2005, n. 209, che consiste nell'offrire un aiuto immediato all'assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito entro i limiti convenuti nel contratto.
- **Assistenza stragiudiziale:** attività svol-

ta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

- **Attestazione sullo stato del rischio (attestazione):** documento che la Società è tenuta a rilasciare al contraente, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
- **Atto vandalico:** atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare.
- **Bagaglio:** indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive, materiale da campeggio, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, bauli e valigie. Sono esclusi gioielli ed oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli ed altri valori in genere, documenti e biglietti di viaggio, nonché oggetti aventi valore artistico.
- **“Bonus/Malus”:** formula tariffaria per la copertura del rischio della responsabilità civile autoveicoli terrestri (R.C.A.) che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51% raggiunta nel periodo di osservazione, secondo le regole evolutive fissate dalla Società con la vigente tariffa.
- **Card:** Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto.
- **Carta verde:** certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata.
- **Centrale operativa:** struttura di Uni-Salute S.p.A. costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Unipol Assicurazioni S.p.A., provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni descritte nelle Sezioni “Tortoragione salute” e “Assistenza psicologica”.
- **Classe di merito di Conversione Universale (C.U.):** classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006 e dalle successive modifiche ed integrazioni.
- **Classe Unipol:** classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dalla sezione Formule tariffarie della garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Contraente:** persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
- **Contratto di leasing:** contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
- **Contratto/Polizza:** documenti che provano l'assicurazione e che si compongono del presente Fascicolo informativo, denominato “Parte A”, nonché della scheda denominata “Parte B” e di altri documenti rilasciati dalla Società (ad esempio, appendici e quietanze di rinnovo).
- **Danni indiretti:** danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.

- **Danni materiali e diretti:** danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
- **Danno totale:** perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l'assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
- **Deprezzamento:** svalutazione del veicolo, o di sue parti, dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà.
- **Ebbrezza alcolica:** stato di ubriachezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dall'art. 186 del Nuovo codice della strada.
- **Effetto:** data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
- **Eurotax:** pubblicazione dell'editoriale Sanguinetti per la determinazione del valore dei veicoli nuovi ed usati.
- **Fattori di rischio:** (per la garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri): elementi presi in considerazione, sulla base delle dichiarazioni del contraente, per il calcolo del premio.
- **Famigliare:** persona iscritta nello stato di famiglia dell'assicurato. Per la garanzia "Assistenza psicologica", è la persona iscritta nello stato di famiglia del conducente del veicolo assicurato.
- **Foratura:** foro prodotto nella camera d'aria/pneumatico di autoveicoli da un chiodo o da altro oggetto tagliente con l'afflosciarsi del pneumatico che ne consegue.
- **Furto:** sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
- **Guasto:** evento dovuto ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti meccaniche, che renda impossibile l'utilizzo del veicolo in condizioni normali.
- **Impresa/Assicuratore:** l'Impresa di assicurazione autorizzata in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto nonché l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, ivi abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
- **Incendio:** combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Indennizzo/Risarcimento:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
- **Invalidità permanente:** perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

- **Istituto di cura:** struttura sanitaria a gestione pubblica o a gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità alle prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona a fini puramente estetici o dietetici, case di riposo.
- **Isvap:** Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.
- **Legge:** decreto legislativo n.209 del 7.9.2005, Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni.
- **Locatario:** utilizzatore di un veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.
- **Massimale complessivo:** se previsto dal contratto, è pari alla somma del massimale per danni alle persone e di quello per danni alle cose, fino alla concorrenza del quale possono essere risarciti i danni alle persone o alle cose, in caso di insufficienza dei singoli massimali ad essi destinati, utilizzando il diverso massimale in tutto o in parte non impegnato.
- **Massimali:** somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli terrestri (R.C.A.).
- **Minimo non indennizzabile:** importo fisso che viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile.
- **Nuovo codice della strada:** decreto legislativo n. 285 del 30.4.1992, e successive modifiche.
- **Percorso Unipol:** percorso "Bonus/Malus" della Società, basata su riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza o presenza di sinistri nel periodo di osservazione, con regole evolutive e di assegnazione fissate dalla Società stessa e articolata su classi di merito e dalle norme previste dalla tariffa in vigore.
- **Periodo di osservazione:** periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione nell'attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati.
- **Premio:** somma dovuta dal contraente alla Società.
- **Premio netto:** somma dovuta dal contraente alla Società al netto dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
- **P.R.A.:** Pubblico Registro Automobilistico.
- **Prestazioni sanitarie:** prestazioni che la Società eroga tramite la società Uni-Salute per le garanzie "Tortoragione salute" e "Assistenza psicologica".
- **Psicoterapeuta:** laureato in medicina od in psicologia con una formazione specifica in psicoterapia presso una scuola riconosciuta.
- **Psicoterapia:** trattamento di tipo psicologico previsto nell'ambito della garanzia "Assistenza psicologica" che promuove cambi o modifiche nel comportamento per favorire l'adattamento all'ambiente circostante, l'integrazione della identità psicologica, il superamento di manifestazioni fisiche o psichiche di malessere delle persone

o di gruppi, come ad esempio quelli famigliari.

- **Proprietario:** intestatario al Pubblico Registro Automobilistico. Sono equiparati al proprietario: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.
- **Rapina:** l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
- **Regola proporzionale:** norma che stabilisce che l'indennizzo venga ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato per il veicolo e il suo valore al momento del sinistro. La stessa norma è applicata agli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati.
- **Regolamenti:** complesso delle norme attuative della Legge.
- **Regole evolutive:** modalità definite dalla Società relative alla variazione nel tempo della classe di merito/percorso della Società.
- **Responsabilità principale:** è quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. La "responsabilità principale" dà luogo ad annotazione nell'attestato di rischio ed applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro.
- **Responsabilità paritaria:** è quella attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oppure è quella attribuita ad almeno due conducenti in misura pari, ma superiore a quella degli altri. La "responsabilità paritaria" dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell'attestato di rischio.
- **Responsabilità paritaria-cumulata:** è quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità.
- **Ricovero:** degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in istituto di cura.
- **Rinnovo:** possibilità di prosecuzione del rapporto assicurativo, riferito al contratto giunto a scadenza annua.
- **Risarcimento diretto:** procedura in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'impresa che assicura il veicolo utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti (D.Lgs. n. 209/05 Codice delle assicurazioni private e dal relativo regolamento n. 254/06 nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria Responsabilità civile veicoli). Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge.
- **Rischio:** probabilità che si verifichi un sinistro.
- **Rivalsa:** diritto che ha la Società di recuperare, nei confronti del contraente o degli assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti

dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.

- **Scoperto:** parte del danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in misura percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.
- **Scoppio:** repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione.
- **Sforzo:** impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, messe in atto dall'assicurato – anche volontariamente – che esorbitano per intensità dalle proprie ordinarie abitudini di vita e di lavoro.
- **Sinistro/Caso assicurativo:** verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Per la garanzia Tutela legale, verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Sinistro eliminato come senza seguito:** sinistro riservato per il quale la Società, non avendo effettuato alcun pagamento, ha successivamente eliminato l'appostazione a riserva.
- **Società:** Unipol Assicurazioni S.p.A..
- **Struttura organizzativa** (per la garanzia Assistenza): complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione centralizzato o meno, di IMA Italia Assistance S.p.A. destinato alla gestione dei sinistri del ramo Assistenza.
- **Struttura organizzativa esterna** (per la garanzia Assistenza): struttura organizzativa di IMA Italia Assistance S.p.A. alla quale la Società delega la gestione dei sinistri del ramo Assistenza.
- **Surrogazione:** diritto che la Società ha, in forza dell'art. 1916 del codice civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato.
- **Tariffa:** insieme dei premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio.
- **Tutela legale:** l'assicurazione rientra nel ramo 17 di cui all'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 209/05 Codice delle assicurazioni private, disciplinata agli artt. 163 - 164 - 173 - 174 e correlati.
- **Unibox:** contatore satellitare che, una volta installato a bordo del veicolo assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad una sala operativa/centro servizi e consente la prestazione di particolari servizi infotelematici georeferenziati.
- **Unico caso assicurativo:** per la garanzia Tutela legale, il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
- **UniSalute:** UniSalute S.p.A. Compagnia di Assicurazioni, Via del Gomito, 1 - 40127 Bologna.
- **Veicolo:** ciclomotore, motocarrozzeria o motociclo per il trasporto di persone, indicato sulla scheda "Parte B" del contratto. Si considerano facenti parte del veicolo la ruota di scorta, gli attrezzi in dotazione ed il triangolo, nonché le attrezzature e gli accessori di serie stabilmente fissati, inerenti

l'uso a cui il veicolo è destinato. Sono esclusi gli accessori aggiuntivi non di serie, i bagagli, le merci trasportate e

le attrezzature installate sul veicolo e strumentali all'attività svolta.

***Unipol Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.***

Ed. 01/07/2011

**Unipol Assicurazioni S.p.A.  
L'Amministratore Delegato**

(Carlo Cimbrì)



**Unipol**  
ASSICURAZIONI



**Unipol Assicurazioni S.p.A.** Sede Legale via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 375349  
Capitale sociale in Euro 250.056.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 02205910201 - R.E.A. 460992  
Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  
Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. In. 1.00159  
Sedi Operative via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 375349 - Casella Postale AD 1705  
via dell'Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) (Italia) - tel. +39 02 51815181 - fax +39 02 51815252  
[www.unipolassicurazioni.it](http://www.unipolassicurazioni.it)

**Unipol**  
GRUPPO

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per i termini utilizzati di seguito valgono le definizioni riportate nel Glossario

della Nota informativa.

## A - CONDIZIONI GENERALI COMUNI

### A.1 – “Tagliacarta”

La Società si impegna a ridurre l'impatto della propria attività sull'ambiente, limitando l'utilizzo dei documenti cartacei.

Con l'adesione alla condizione “Tagliacarta”, il contraente contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente accettando di ricevere, tramite il suo indirizzo di posta elettronica, la trasmissione di comunicazioni contrattuali, acquisibili su supporto durevole.

Alla stipula del contratto, pertanto, il contraente fornisce alla Società il suo indirizzo e-mail accettando espressamente di ricevervi le comunicazioni contrattuali e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dello stesso.

La Società per ogni nuovo contratto che preveda l'adesione alla condizione “Tagliacarta”, si impegna a destinare un euro per la realizzazione di progetti che prevedono la piantumazione di aree verdi urbane sul territorio italiano e a mettere a disposizione del contraente le relative informazioni tramite il sito internet [www.unipolassicurazioni.it](http://www.unipolassicurazioni.it) e presso ogni Agenzia della Società.

### A.2 – Durata e rinnovo del contratto

Il contratto, salvo diverso accordo tra le parti, ha durata annuale.

Nel caso di durata annuale più frazione di anno, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza della quale la tariffa che verrà applicata sarà quella in vigore a tale momento.

Il contratto, salvo diversa pattuizione, non prevede il tacito rinnovo ed il contraente,

ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva.

Nel caso di durata annuale o di anno più frazione, anche se il contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo con altra Impresa, la Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

### A.3 – Applicazioni del premio e delle Condizioni di assicurazione

Al contratto si applicano le tariffe e le Condizioni di assicurazione in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo. Il Fascicolo informativo è a disposizione del contraente presso ogni Agenzia della Società e sul sito internet [www.unipolassicurazioni.it](http://www.unipolassicurazioni.it), ove è possibile calcolare un preventivo gratuito.

### A.4 – Pagamento del premio

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde previsti

dalle disposizioni in vigore.

Il pagamento del premio può essere effettuato dal contraente tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Società;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Società;
- contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa anticiclaggio.

Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.

È fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'art. 1901 del codice civile che disciplina il caso di mancato pagamento del premio.

#### **A.5 – Estensione territoriale**

L'assicurazione (salvo le eventuali limitazioni previste alle Sezioni Assistenza, "Tortorazione salute", "Assistenza psicologica") vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Andorra, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Russia e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione.

L'assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile veicoli, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono

stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 del codice civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.

La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

#### **A.6 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e comunicazioni del contraente**

Il premio della presente assicurazione è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal contraente.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative ai fattori che influiscono sulla valutazione del rischio (ad esempio: alimentazione del veicolo, sesso, età, luogo di residenza del proprietario del veicolo o del locatario in caso di leasing, appartenenza ad un ente convenzionato con la Società) o, in caso di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento dello stesso rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.

Per la garanzia Responsabilità civile auto-veicoli terrestri (R.C.A.), la Società eserciterà il diritto di rivalsa verso il contraente e/o verso l'assicurato per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che la Società avrebbe avuto il diritto di esigere se fossero stati noti i reali fattori di rischio.

### **A.7 – Sostituzione del contratto, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde**

In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto della polizza sostituita.

Relativamente alla garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri (R.C.A.), il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde, se rilasciata, sostitutivi verranno riconsegnati previa restituzione dei precedenti documenti.

La Società, su richiesta del contraente, rilascia un duplicato del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde nel caso in cui essi si siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti. Nel caso di deterioramento, il contraente deve restituire alla Società il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde deteriorati.

Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione degli stessi, il contraente deve fornire alla Società la prova di avere denunciato il fatto alle competenti autorità o, in alternativa, una sua dichiarazione circa l'evento accaduto.

### **A.8 – Trasferimento della proprietà del veicolo**

Il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni. In tal caso l'alienante è tenuto a darne comunicazione alla Società, la quale, previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde relativi al veicolo alienato, procederà per il nuovo veicolo all'emissione di un nuovo contratto, in sostituzione di quello in essere, previo eventuale conguaglio del premio.

Nel caso di trasferimento di proprietà del

veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente ed alla Società, la quale, previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice.

Il cedente è tenuto al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione alla Società.

Non sono ammesse sospensioni del contratto successivamente alla sua cessione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

A tale data, per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

La Società non rilascerà l'attestazione sullo stato del rischio.

Nel caso in cui l'alienante chieda la risoluzione del contratto, la Società provvederà all'annullamento del contratto, previa esibizione di copia dell'atto di trasferimento di proprietà, nonché al rimborso del premio netto pagato e non goduto a partire dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, contrassegno e carta verde.

Qualora il periodo di osservazione risulti concluso, la Società invia al contraente la relativa attestazione sullo stato del rischio.

#### **• Conto vendita**

Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro veicolo, purchè non vi sia variazione nella figura del proprietario. Nel caso in cui il contraente non intenda rendere valido il contratto su altro veicolo e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso ed il contraente chieda l'annullamento del contratto, la Società provvederà al rimborso del premio netto pagato e non

goduto a partire dalla data della consegna in conto vendita, purchè a quella data siano stati restituiti il certificato, il contrassegno e la carta verde relativi al veicolo consegnato.

- **Mutamento parziale della proprietà**

Qualora vi sia un trasferimento della proprietà del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a quest'ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata.

- **Trasferimento della proprietà tra coniugi**

Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, viene mantenuta la classe di merito già maturata sul veicolo.

#### **A.9 - Cessazione del rischio per demolizione, esportazione definitiva all'estero o definitiva cessazione della circolazione**

Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del veicolo e di esportazione definitiva all'estero o definitiva cessazione della circolazione del veicolo, il contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società ed a riconsegnare il certificato, il contrassegno e la carta verde.

Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del veicolo, il contraente, inoltre, deve fornire alla Società copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.

Nel caso di cessazione del rischio a causa di definitiva cessazione della circolazione del veicolo o esportazione definitiva del veicolo, il contraente, invece, deve fornire alla Società la documentazione del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

In tutti i casi, il contratto si risolve e la Società, previa restituzione del certificato,

contrassegno e carta verde, rimborsa la parte di premio netto pagato e non goduto, ad eccezione del premio relativo alla garanzia Incendio nel caso di incendio totale, e ciò dalla data di demolizione del veicolo, di esportazione definitiva all'estero o di definitiva cessazione della circolazione risultante dalla documentazione indicata sopra. Qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni, la Società procederà all'emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere con il relativo conguaglio del premio; se il periodo di osservazione risulta concluso, la Società invia al contraente la relativa attestazione sullo stato del rischio.

Per i contratti di durata inferiore all'anno, la Società non procederà alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di demolizione, esportazione definitiva all'estero o definitiva cessazione della circolazione del veicolo successiva alla sospensione del contratto, la Società restituirà la parte di premio netto corrisposta e non usufruita dalla data di sospensione.

#### **A.10 – Sospensione in corso di contratto**

Non è consentita la sospensione del contratto, salvo diversa pattuizione.

#### **A.11 – Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso**

(operante solo se sia richiamata sulla scheda "Parte B" del contratto)

- **Sospensione in corso di contratto.**

A deroga dell'art. A.10 – Sospensione in corso di contratto, è consentita la sospensione in corso di contratto.

Qualora il contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto, è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde.

La sospensione decorre dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde e, all'atto della sospensione, la Società rilascerà un'appendice che deve essere sottoscritta dal contraente.

La sospensione, indipendentemente dalla durata, è ammessa fino a due volte per il periodo assicurativo di 1 anno e per una durata massima di 1 anno ciascuna.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa.

Decorsi 1 anno dalla sospensione, senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estinguerà e la Società provvederà alla restituzione del premio netto pagato e non goduto. Non è consentita la sospensione del contratto nei seguenti casi:

- contratti di durata inferiore all'anno o che prevedono un rateo iniziale;
- contratti ceduti;
- furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo.

#### • **Riattivazione del contratto sospeso**

Qualora il contraente intenda riattivare un contratto sospeso e non sia trascorso oltre un anno dalla sospensione, la riattivazione del contratto deve essere fatta secondo i seguenti criteri:

- emissione di una nuova polizza in sostituzione del contratto sospeso;
- proroga della scadenza annua per un periodo pari a quello della sospensione;
- mantenimento dello stesso proprietario, del coniuge in comunione dei beni del locatario, e della formula tariffaria;
- applicazione della tariffa in corso all'atto della riattivazione per la determinazione del premio;

- imputazione, a favore del contraente, del premio pagato e non goduto sul contratto sospeso.

Nel caso in cui la tariffa in corso all'atto della riattivazione non preveda la stessa formula tariffaria del contratto sospeso, si procederà alla riattivazione applicando al nuovo contratto, a scelta del contraente, una tra le formule tariffarie previste dalla tariffa in vigore.

#### **A.12 - Risoluzione del contratto per furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo.**

In caso di furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo il contratto è risolto automaticamente per cessazione del rischio a decorrere dalle ore 24 del giorno della denuncia di tali eventi presentata alle autorità competenti (art. 122, comma 3° della Legge).

I danni causati dalla circolazione del veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada (art. 283 della Legge).

Il contraente ha diritto al rimborso della relativa parte del premio netto pagato e non goduto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle autorità.

Quanto al premio non goduto relativo alla garanzia Furto e rapina, il rimborso sarà effettuato solo se la cessazione del rischio è stato causato da appropriazione indebita.

A seguito di furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo non sono ammesse né la sospensione in corso di contratto di cui all'art. A.10 - Sospensione in corso di contratto, né la sostituzione del contratto.

#### **A.13 - Foro competente**

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente o dell'assicurato.

#### **A.14 - Oneri a carico del contraente**

Le imposte e tutti gli altri oneri, relativi

all'assicurazione, presenti e futuri, e stabiliti per legge, sono a carico del contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

### **A.15 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e dei regolamenti vigenti.

## **B - CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI**

Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri ed altre garanzie

### **B.1 – Rinnovo tacito del contratto**

In deroga a quanto previsto dall'art. A.2 - Durata e rinnovo del contratto, il contratto è stipulato con tacito rinnovo e prevede:

1) l'adeguamento del premio precedentemente convenuto, mettendo a disposizione del contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza, le nuove condizioni di premio presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto.

Il pagamento del nuovo premio, ferme restando tutte le Condizioni di assicurazione, equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto.

In caso di variazioni tariffarie R.C.A. superiori al tasso programmato di inflazione – escluse quelle derivanti dall'applicazione delle regole evolutive – non vi è obbligo di disdetta ed il contraente potrà decidere se rinnovare o meno per la successiva annualità assicurativa.

2) Salvo quanto precisato al punto 1) precedente, l'obbligo della disdetta da effettuarsi almeno 15 giorni prima della scadenza contrattuale con lettera raccomandata o fax.

La Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

In mancanza di disdetta, salvo quanto previsto al punto 1), il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per la durata di un anno.

### **B.2 – Vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing**

La Società si obbliga, in caso di vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing solo se indicata sulla scheda "Parte B" del contratto, per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a:

- a) non consentire alcuna modifica delle garanzie prestate se non con il consenso dell'ente o società vincolataria;
- b) comunicare all'ente o società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare all'ente o società vincolataria con lettera raccomandata A.R. qualsiasi ritardo nel pagamento del premio o della rata di premio, nonché l'eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto e rapina, eventi socio-politici, fenomeni naturali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art.1891, comma 2 del codice civile, corrisposto all'ente o alla società vinco-

lataria, e di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza.

### **B.3 – Vincolo**

È operante il testo di vincolo allegato alla scheda "Parte B" del contratto.

## **C - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI TERRESTRI (R.C.A.)**

Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri ed altre garanzie

### **C.1 – Rischio assicurato**

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e dei regolamenti, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo.

Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio identificato con targa propria, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile:

- per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private;
- per i danni causati dal rimorchio pur-

ché sia in circolazione e agganciato al veicolo trainante assicurato sulla scheda "Parte B" del contratto.

### **C.2 – Estensioni**

La Società presta l'assicurazione per la responsabilità civile anche per i seguenti rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria:

- a) del conducente, del contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo, per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna, nonché ai mezzi sotto carico e scarico. Sono esclusi, inoltre, i danni subiti dalle persone trasportate e da coloro che prendono parte alle suddette operazioni;
- b) del conducente, del contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo, nel caso di veicolo ad uso pubblico o dato a noleggio con conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo assicurato agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati.  
Sono esclusi i danni derivanti da incendio, furto, smarrimento, perdita, danneggiamento o distruzione di denaro, preziosi,

titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto. L'assicurazione è prestata per i rischi precisati nel presente articolo, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, nel limite dei massimali convenuti, che, tuttavia, sono destinati anzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti in base alle presenti estensioni.

### **C.3 – Esclusioni e rivalsa**

#### **C.3.1 - Esclusioni.**

L'assicurazione non è operante:

- a. se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b. nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente;
- c. nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti (vedi D.p.r. n. 474 del 24.11.2001 sulla circolazione di prova dei veicoli) che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- d. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale;
- e. nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il trasporto è vietato, abusivo, non consentito dal certificato di idoneità tecnica o dalla carta/certificato di circolazione o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- f. nel caso di danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- g. nel caso di veicolo guidato da perso-

na in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo codice della strada, relativo Regolamento e successive modifiche. Tuttavia, nel caso di veicolo guidato da persona occasionalmente in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, la Società, solamente per il primo sinistro, e per ciascuna annualità assicurativa, sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata, limiterà l'azione di rivalsa al 10% del danno con il massimo di € 500,00. Per eventuali sinistri successivi, verificatosi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, si eserciterà il diritto di rivalsa per l'intero esborso.

#### **C.3.2 - Rivalsa.**

Nei casi elencati al punto C.3.1 - Esclusioni e in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l'art. 144, comma 2°, della Legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. La Società si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti del contraente e dell'assicurato che abbia omesso colposamente o dolosamente di adempiere all'obbligo di avviso di sinistro.

### **C.4 – Rinuncia al diritto di rivalsa**

La Società, a parziale deroga dell'art. C.3 – Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa:

- a) nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla. Qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti

- autorità entro 120 giorni dalla data del sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo in occasione del sinistro stesso;
- b) nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente. Qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti autorità entro 120 giorni, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio.

### **C.5 – Veicolo adibito a scuola guida**

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni.

Nei casi di responsabilità concorsuale, giudizialmente riconosciuta, la Società risarcirà anche i danni all'allievo conducente e all'istruttore nella misura determinata dai reciproci gradi di colpa.

Durante l'esame di guida l'esaminatore e l'istruttore sono considerati terzi; non è invece, considerato terzo l'allievo che sia alla guida del veicolo per la relativa prova pratica.

### **C.6 – Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri (R.C.A.)**

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e quella dell'art. 122, comma 2, della Legge, che estende la copertura assicurativa ai danni alla persona causati ai trasporta-

ti, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:

- a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed il locatario di cui all'articolo 91, comma 2, del Nuovo codice della strada;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

### **C.7 – Denuncia di sinistro**

Ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, come previsto dall'art. 143 della Legge, il contraente o l'assicurato devono dare avviso del sinistro alla Società, utilizzando il modello di Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro ("modulo blu"), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili.

A tale scopo potranno farsi assistere dall'Agenzia presso la quale hanno in corso il contratto o telefonare al numero verde 800 993 388 del Call Center Sinistri di Gruppo.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Qualora il sinistro sia stato aperto su denun-

cia di un terzo, al fine di ricordare al contraente e all'assicurato tale obbligo e di evitare un loro inadempimento colposo, la Società invierà una raccomandata al domicilio del contraente, sollecitandoli ad adempiere entro 5 giorni.

Qualora, nonostante il sollecito, il contraente o l'assicurato non adempiano nei termini, saranno responsabili di inadempimento doloso dell'obbligo di avviso ai sensi dell' art. 1915 del codice civile e conseguentemente:

- perderanno il diritto all'indennità e alla copertura assicurativa;
- saranno tenuti a risarcire alla Società, entro 15 giorni dalla documentata richiesta, tutti i danni provocati dal loro inadempimento, quali, ad esempio, quanto già corrisposto dalla Società a titolo di forfait alla compagnia del terzo tramite la Stanza di compensazione gestita da CONSAP S.p.A. (art. 13 del DPR 254/2006).

### **C.8 – Risarcimento del danno da circolazione**

In caso di sinistro, il fatto deve essere denunciato utilizzando il modello di Costatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro ("modulo blu"), compilato in ogni sua parte rispondendo alle domande previste e descrivendo nel modo più completo possibile la dinamica del sinistro.

La richiesta di risarcimento dei danni subiti è effettuata secondo le seguenti procedure:

#### **a) Risarcimento dei danni alle cose**

Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alle cose, il danneggiato può ottenere dall'Impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni:

- in 30 giorni se, unitamente alla richiesta inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
- in 60 giorni se, unitamente alla richiesta inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il "modulo blu"

compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente oppure se nella richiesta stessa saranno riportati gli elementi previsti dal "modulo blu".

In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato.

#### **b) Risarcimento dei danni alla persona**

Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi aventi diritto possono ottenere dall'Impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in 90 giorni se, unitamente alla richiesta inoltrata con raccomandata A.R., saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell'Impresa e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal "modulo blu".

In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all'età, al codice fiscale, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.

#### **c) Risarcimento diretto**

Come previsto dalla "procedura di risarcimento diretto" (di cui all'art. 149 della Legge e al Regolamento emanato con D.P.R. N. 254/06), per i sinistri nei quali l'assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto, la richiesta di risarcimento, dei danni subiti dal veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente alla Società anziché all'Impresa del responsabile.

La "procedura di risarcimento diretto" è operativa a condizione che:

- si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto;
- dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose o lesioni di lieve entità ai loro conducenti.

La richiesta deve essere inoltrata dal danneggiato mediante lettera raccomandata A.R. a Unipol Assicurazioni S.p.A. o con consegna a mano all'Agenzia che ha stipulato il contratto. La stessa richiesta può anche essere inoltrata al numero di fax 800 030 357 e può essere anticipata telefonicamente al numero verde 800 993 388 del Call Center Sinistri di Gruppo.

È esclusa la forma di presentazione della richiesta di risarcimento in via telematica.

Fermo restando i termini previsti ai precedenti punti a) e b), la richiesta deve contenere:

- per i danni al veicolo ed alle cose i seguenti elementi:
  - a) i nomi degli assicurati;
  - b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
  - c) la denominazione delle rispettive imprese;
  - d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
  - e) le generalità di eventuali testimoni;
  - f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia;
  - g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
- nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti:
  - a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
  - b) l'entità delle lesioni subite;

- c) la dichiarazione di cui all'art. 142 della Legge circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- e) l'eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

In tutti i casi la Società, anche tramite la sua rete agenziale, fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.

Qualora sussistano i requisiti previsti, la Società provvederà, per conto della compagnia del responsabile, a risarcire direttamente all'assicurato i danni subiti. Qualora al sinistro non sia applicabile la "procedura di risarcimento diretto" la Società provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.

#### **d) Risarcimento del terzo trasportato**

Per i sinistri R.C.A., in caso di danni subiti dal trasportato del veicolo assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata alla Società ai sensi dell'art. 141 della Legge.

#### **C.9 – Gestione delle vertenze**

La Società assume a nome dell'assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze:

- in sede stragiudiziale, fino alla definizione del danno;

- in sede giudiziale, sia civile che penale, fino alla conclusione del grado del giudizio in corso al momento della definizione del danno, con la facoltà di designare, ove occorra, legali o tecnici, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o la Società lo richiedano.

## D - CONDIZIONE PARTICOLARE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI TERRESTRI (R.C.A.)

## Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri ed altre garanzie

### **D.1 – Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'ente, della società, della ditta individuale che danno in uso i veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali (condizione particolare facoltativa, operante solo se indicato il codice 144 sulla scheda "Parte B" del contratto)**

La Società, a parziale deroga dell'art. C.3 - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'ente, della società, della ditta individuale proprietari o locatari dei veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non

conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo codice della strada, relativo Regolamento e successive modifiche.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'ente, la società, la ditta individuale proprietari o locatari dei veicoli fosse a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

**E.1 - "BONUS/MALUS"**

**(formula tariffaria operante solo se richiamata sulla scheda "Parte B" del contratto)**

Il contratto è stipulato nella formula tariffaria "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione e l'assegnazione ad uno dei due percorsi Unipol "Special" o "Standard", ciascuno con diciannove classi di merito, determinata in base alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell'attestazione sullo stato del rischio.

Il premio è determinato in base ai fattori di rischio dichiarati dal contraente.

Per la stipulazione del contratto, il contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo o il certificato di proprietà.

**Periodi di osservazione**

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalla Società, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza della annualità assicurativa.

In caso di rinnovo contrattuale il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.

**E.1.1 - CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.)**

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE

1. Per i veicoli sforniti della classe di merito di Conversione Universale (C.U.) o della classe di merito CIP (ex provvedimento CIP 10/93), l'individuazione della classe di Conversione Universale avviene

secondo i criteri di seguito riportati. In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito C.U. 14.

Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio della Società:

- a. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale.

TABELLA 1

Anni senza sinistri	5	4	3	2	1	0
Classe di merito	9	10	11	12	13	14

Non sono considerate annualità senza sinistri quelle per le quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo Non Assicurato) o N.D. (dato Non Disponibile);

- b. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso). Per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio:

- il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
- il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro);
- il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sini-

- stri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per 2 anni senza sinistri + 4 per due sinistri).

Nel caso di veicoli già assicurati presso altra Impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di Conversione Universale ivi indicata.

#### DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE – REGOLE SPECIFICHE

- a) Il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. 18 qualora non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. Lo stesso avviene in caso di mancata consegna dell'attestazione sullo stato del rischio.
- b) Nel caso di veicolo già assicurato all'estero il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. 14 a meno che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di Conversione Universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella tabella 1. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio.
- c) Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con formula tariffaria "franchigia" il medesimo è assegnato alla classe di merito C.U. risultante dall'applicazione dei criteri

contenuti nella tabella 1.

- d) La disposizione di cui alla lettera a) non si applica qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il contraente provi di aver richiesto l'attestazione all'Impresa o al commissario liquidatore. In tale caso il contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito C.U. alla quale era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe C.U. di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
- e) Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, con formule tariffarie che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le formule tariffarie miste, per durata inferiore all'anno, il contratto è assegnato alla medesima classe di merito C.U. cui il contratto temporaneo risultava assegnato. Qualora tale contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe C.U., il contratto è assegnato alla classe C.U. 14.
- f) Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione dei beni di un veicolo, la Società riconosce la classe C.U. già maturata sul veicolo.
- g) In caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l'attestazione deve essere inviata a quest'ultimo e la Società riconosce la classe C.U. maturata sul veicolo.

h) Qualora sia stata trasferita su un altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di merito C.U. attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero a veicolo oggetto di furto o rapina con successivo ritrovamento, la Società attribuisce la classe C.U. 14 al suddetto veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.

i) La Società assegna al veicolo la medesima classe C.U. del precedente veicolo nel caso del proprietario di un veicolo che, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione ma entro il periodo di validità della stessa:

- vendita,
- demolizione,
- furto o rapina di cui sia esibita denuncia,
- certificazione di cessazione della circolazione,
- definitiva esportazione all'estero,
- consegna in conto vendita.

l) La Società in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

m) Nel caso di veicolo acquistato da soggetto utilizzatore di veicolo in leasing operativo o in full leasing, il contratto è assegnato alla classe C.U. risultante dall'applicazione dei medesimi criteri contenuti nel punto 1 del capitolo Criteri di individuazione della classe

di merito di Conversione Universale (C.U.), valorizzando le dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli assicuratori ai sensi dell'art. 8 comma 7 del regolamento Isvap n. 4 del 9.8.2006.

#### EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.)

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alle classi di pertinenza a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti secondo quanto riportato nella successiva tabella 2 "Classe di collocazione C.U. in base ai sinistri osservati" ed in base alle seguenti regole:

- **assenza di sinistri:** se nel periodo di osservazione non sono pagati sinistri, neppure a titolo parziale, con responsabilità principale o con percentuale di responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51%, il contratto è assegnato alla classe immediatamente inferiore (bonus);
- **presenza di sinistri:** se nel periodo di osservazione sono pagati sinistri, anche a titolo parziale, con responsabilità principale o con percentuale di responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51%, al contratto è assegnata la classe di merito secondo le regole evolutive della successiva tabella 2 (malus).

In mancanza di pagamento, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti delle regole evolutive.

TABELLA 2 – CLASSE DI COLLOCAZIONE C.U. IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

### E.1.2 – CLASSE E PERCORSO UNIPOL

#### ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO UNIPOL ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Le regole di assegnazione ad una deter-

minata classe e percorso Unipol sono quelle stabilite dalle vigenti tariffe.

Sulle vigenti tariffe applicate sono inoltre presenti le eventuali tabelle di conversione, per una corretta e puntuale riassegnazione di quelle polizze già in vigore con la Società, giunte a rinnovo, ma regolate dalle norme tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto.

#### EVOLUZIONE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO UNIPOL

La classe e il percorso Unipol evolveranno secondo le tabelle sotto riportate e con i seguenti criteri:

- 1) la **classe Unipol** a seconda del verificarsi o meno di sinistri penalizzanti ai fini dell'evoluzione della classe C.U. avvenuti nel periodo d'osservazione;
- 2) il **percorso Unipol**, oltre a quanto indicato al precedente punto 1), varierà anche in base:
  - al numero dei sinistri penalizzanti riportati nell'attestato di rischio avvenuti nell'anno solare in corso e nelle annualità precedenti;
  - alla completezza o meno (presenza di "NA" o "ND") dell'attestato di rischio. L'eventuale presenza di "NA" (veicolo Non Assicurato) o di "ND" (dato Non Disponibile) nell'annualità in corso è equiparata ad attestato di rischio completo purché non sia trascorso più di 1 anno dalla data di scadenza del contratto.

**Percorso di provenienza "Standard"**

Sinistri nel periodo di osservazione l'ipotesi e numero di sinistri penalizzati presenti nell'attestato di rischio (compreso il periodo di osservazione)	0		0		0		1		1		2		3 o più	
	Percorso provenienza	Classe assegnazione	Percorso assegnazione	Classe assegnazione	Percorso assegnazione	Classe assegnazione	Percorso assegnazione	Classe assegnazione	Percorso assegnazione	Classe assegnazione	Percorso assegnazione	Classe assegnazione	Percorso assegnazione	Classe assegnazione
incompleto e privo di sinistri penalizzanti	0	Standard	0	Special *	0	Standard	8	Standard	8	Standard	8	Standard	13	Standard
completo e privo di sinistri penalizzanti	0	Standard	0	Special *	0	Standard	9	Standard	9	Standard	9	Standard	14	Standard
incompleto/ completo con sinistri penalizzanti	1	Standard	1	Special *	1	Standard	10	Standard	10	Standard	10	Standard	15	Standard
completo e privo di sinistri penalizzanti	2	Standard	2	Special *	2	Standard	11	Standard	11	Standard	11	Standard	16	Standard
incompleto/ completo con sinistri penalizzanti	3	Standard	3	Special *	3	Standard	12	Standard	12	Standard	12	Standard	17	Standard
completo e privo di sinistri penalizzanti	4	Standard	4	Special *	4	Standard	13	Standard	13	Standard	13	Standard	18	Standard
incompleto/ completo con sinistri penalizzanti	5	Standard	5	Special *	5	Standard	14	Standard	14	Standard	14	Standard	18	Standard
completo e privo di sinistri penalizzanti	6	Standard	6	Special *	6	Standard	15	Standard	15	Standard	15	Standard	18	Standard
incompleto/ completo con sinistri penalizzanti	7	Standard	7	Special *	7	Standard	16	Standard	16	Standard	16	Standard	18	Standard
completo e privo di sinistri penalizzanti	8	Standard	8	Special *	8	Standard	17	Standard	17	Standard	17	Standard	18	Standard
incompleto/ completo con sinistri penalizzanti	9	Standard	9	Special *	9	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard
completo e privo di sinistri penalizzanti	10	Standard	10	Special *	10	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard
incompleto/ completo con sinistri penalizzanti	11	Standard	11	Special *	11	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard
completo e privo di sinistri penalizzanti	12	Standard	12	Special *	12	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard
incompleto/ completo con sinistri penalizzanti	13	Standard	13	Special *	13	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard
completo e privo di sinistri penalizzanti	14	Standard	14	Special *	14	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard
incompleto/ completo con sinistri penalizzanti	15	Standard	15	Special *	15	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard
completo e privo di sinistri penalizzanti	16	Standard	16	Special *	16	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard
incompleto/ completo con sinistri penalizzanti	17	Standard	17	Special *	17	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard
completo e privo di sinistri penalizzanti	18	Standard	18	Special *	18	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard

\* Percorso "Special" con "Bonus Protetto"

**Percorso di provenienza "Special" senza "Bonus Protetto"**

Sinistri nel periodo di osservazione Tipologia e numero di sinistri penalizzanti presenti nell'attestato di rischio (compreso il periodo di osservazione)	0		0		0		1		1		2		3 o più	
	Percorso provenienza	Classe assegnazione	Percorso	Classe assegnazione	Percorso	Classe assegnazione	Percorso	Classe assegnazione	Percorso	Classe assegnazione	Percorso	Classe assegnazione	Percorso	Classe assegnazione
	Special	0	Special	0	Special	0	Standard	8	Standard	8	Standard	13	Standard	18
	Special	1	Special	0	Special	0	Standard	9	Standard	9	Standard	14	Standard	18
	Special	2	Special	1	Special	1	Standard	10	Standard	10	Standard	15	Standard	18
	Special	3	Special	2	Special	2	Standard	11	Standard	11	Standard	16	Standard	18
	Special	4	Special	3	Special	3	Standard	12	Standard	12	Standard	17	Standard	18
	Special	5	Special	4	Special	4	Standard	13	Standard	13	Standard	18	Standard	18
	Special	6	Special	5	Special	5	Standard	14	Standard	14	Standard	18	Standard	18
	Special	7	Special	6	Special	6	Standard	15	Standard	15	Standard	18	Standard	18
	Special	8	Special	7	Special	7	Standard	16	Standard	16	Standard	18	Standard	18
	Special	9	Special	8	Special	8	Standard	17	Standard	17	Standard	18	Standard	18
	Special	10	Special	9	Special	9	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard	18
	Special	11	Special	10	Special	10	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard	18
	Special	12	Special	11	Special	11	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard	18
	Special	13	Special	12	Special	12	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard	18
	Special	14	Special	13	Special	13	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard	18
	Special	15	Special	14	Special	14	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard	18
	Special	16	Special	15	Special	15	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard	18
	Special	17	Special	16	Special	16	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard	18
	Special	18	Special	17	Special	17	Standard	18	Standard	18	Standard	18	Standard	18

**\* Percorso "Special" con "Bonus Protetto"**

**Percorso di provenienza "Special" con "Bonus Protetto"**

Sinistri nel periodo di osservazione l'ipologia e numero di sinistri penalizzanti presenti nell'attestato di rischio (compreso il periodo di osservazione)	0		0		0		1		1		2		3 o più	
	Percorso	Classe	Percorso	Classe	Percorso	Classe	Percorso	Classe	Percorso	Classe	Percorso	Classe	Percorso	Classe
incompleto e privo di sinistri penalizzanti	Special *	0	Special *	0	Special *	0	Special *	0	Special *	0	Standard	13	Standard	18
completo e privo di sinistri penalizzanti	Special *	0	Special *	0	Special *	0	Special *	1	Special *	1	Standard	14	Standard	18
incompleto e privo di sinistri penalizzanti	Special *	1	Special *	1	Special *	1	Special *	2	Special *	2	Standard	15	Standard	18
incompleto e privo di sinistri penalizzanti	Special *	2	Special *	2	Special *	2	Special *	3	Special *	3	Standard	16	Standard	18
incompleto e privo di sinistri penalizzanti	Special *	3	Special *	3	Special *	3	Special *	4	Special *	4	Standard	17	Standard	18
incompleto e privo di sinistri penalizzanti	Special *	4	Special *	4	Special *	4	Special *	5	Special *	5	Standard	18	Standard	18
incompleto e privo di sinistri penalizzanti	Special *	5	Special *	5	Special *	5	Special *	6	Special *	6	Standard	18	Standard	18
incompleto e privo di sinistri penalizzanti	Special *	6	Special *	6	Special *	6	Special *	7	Special *	7	Standard	18	Standard	18
incompleto e privo di sinistri penalizzanti	Special *	7	Special *	7	Special *	7	Special *	8	Special *	8	Standard	18	Standard	18
incompleto e privo di sinistri penalizzanti	Special *	8	Special *	8	Special *	8	Special *	9	Special *	9	Standard	18	Standard	18
incompleto e privo di sinistri penalizzanti	Special *	9	Special *	9	Special *	9	Special *	10	Special *	10	Standard	18	Standard	18
incompleto e privo di sinistri penalizzanti	Special *	10	Special *	10	Special *	10	Special *	11	Special *	11	Standard	18	Standard	18
incompleto e privo di sinistri penalizzanti	Special *	11	Special *	11	Special *	11	Special *	12	Special *	12	Standard	18	Standard	18
incompleto e privo di sinistri penalizzanti	Special *	12	Special *	12	Special *	12	Special *	13	Special *	13	Standard	18	Standard	18
incompleto e privo di sinistri penalizzanti	Special *	13	Special *	13	Special *	13	Special *	14	Special *	14	Standard	18	Standard	18
incompleto e privo di sinistri penalizzanti	Special *	14	Special *	14	Special *	14	Special *	15	Special *	15	Standard	18	Standard	18
incompleto e privo di sinistri penalizzanti	Special *	15	Special *	15	Special *	15	Special *	16	Special *	16	Standard	18	Standard	18
incompleto e privo di sinistri penalizzanti	Special *	16	Special *	16	Special *	16	Special *	17	Special *	17	Standard	18	Standard	18
incompleto e privo di sinistri penalizzanti	Special *	17	Special *	17	Special *	17	Special *	18	Special *	18	Standard	18	Standard	18

\* Percorso "Special" con "Bonus Protetto"

### E.1.3 – “BONUS PROTETTO”

#### **(opzione tariffaria operante solo se richiamata sulla scheda “Parte B” del contratto)**

Il contratto è stipulato aderendo all’opzione “Bonus Protetto” della formula tariffaria “Bonus/Malus” che, ai fini della determinazione della classe e del percorso UGF, elimina la penalizzazione del primo sinistro.

Ferme restando le regole evolutive di cui alla precedente “Bonus/Malus”, si riportano qui di seguito in tabella le specifiche regole del “Bonus Protetto”.

Casistica	Bonus Protetto Percorso “Special”
1 sinistro nel periodo di osservazione; attestato di rischio completo e senza sinistri nelle annualità precedenti.	Classe e percorso Unipol invariati.
1 sinistro nel periodo di osservazione; attestato di rischio incompleto e senza sinistri nelle annualità precedenti.	Classe e percorso Unipol invariati.
1 sinistro nel periodo di osservazione; attestato di rischio completo con 1 sinistro nelle annualità precedenti.	Classe UGF invariata. Passaggio in percorso “Standard”.
2 o più sinistri nel periodo di osservazione.	Applicazione della tabella presente al punto 2) dell’articolo “Evoluzione della classe e del percorso Unipol”.

## E.2 - REGOLE GENERALI

### E.2.1 – ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

#### • **Obbligo di rilascio dell’attestazione.**

a) La Società trasmette al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l’attestazione sullo stato del rischio. In qualunque momento il contraente o, se persona diversa, il proprietario o l’usufruttuario, l’acqui-

rente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria hanno la facoltà di esigere, entro 15 giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato di rischio relativa agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione (art. 134, comma 1-bis della Legge).

- b) L’obbligo di cui al comma a) sussiste qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato, nonché nel caso in cui sia prevista la proroga tacita del contratto, ovvero venga esercitata disdetta contrattuale.
- c) Nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto, la Società rilascia l’attestazione almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.
- d) Qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione e il periodo di osservazione risulti concluso, la Società invia al contraente la relativa attestazione. Analogo obbligo sussiste nei casi di vendita del veicolo qualora l’alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all’art. 171 comma 1, lettera a) della Legge.
- e) Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l’attestazione viene trasmessa dalla delegataria.

#### • **Rilascio di duplicato dell’attestazione.**

- a) Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al contraente dell’attestazione sullo stato di rischio, la Società ne rilascia un duplicato, su richiesta del contraente ed entro 15 giorni dalla stessa, senza applicazione di costi.
- b) Qualora il contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, la Società rilascia a quest’ultimo un

duplicato su richiesta, senza applicazione di costi. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

- c) Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta espressamente rilasciata dall'avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.

• **Contenuto dell'attestazione.**

L'attestazione trasmessa dalla Società contiene gli elementi previsti dall'art. 6 del regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006 e dalle successive modifiche.

• **Consegna e validità dell'attestazione.**

- a) Il contraente ha l'obbligo di presentare l'attestazione all'atto della stipula di un contratto con un'Impresa diversa da quella che l'ha rilasciata.

- b) In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

- c) Qualora, all'atto della stipulazione del contratto, il contraente si trovi nell'impossibilità di consegnare alla Società l'attestazione, può comunque provvedervi entro 90 giorni da tale data. All'atto della consegna, la Società riclassifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione stessa e calcola l'eventuale differenza di premio risultante a credito o a debito del contraente che viene regolata entro la data di scadenza del contratto.

- d) In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, rapina, demolizione, cessazione definitiva del-

la circolazione o definitiva esportazione all'estero di un veicolo di proprietà precedentemente assicurato, qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo purché in corso di validità.

- e) La Società, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contraente una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

- f) Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione di beni, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

- g) In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a 1 anno – di un veicolo, l'utilizzatore dello stesso può richiedere all'Impresa di assicurazione il rilascio di un duplicato dell'ultima attestazione relativo al veicolo in uso. Sulla base delle informazioni contenute nella predetta attestazione sullo stato del rischio, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, previa verifica della effettiva utilizza-

zione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.

• **L'attestazione non è rilasciata nei casi di:**

- a) sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- b) contratti che abbiano avuto durata inferiore a 1 anno;
- c) contratti che abbiano avuto efficacia inferiore a 1 anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- d) cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

### **E.2.2 – MODIFICA DELLA FORMULA TARIFFARIA**

Il cambiamento della formula tariffaria può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annuale del contratto.

### **E.2.3 – RIAPERTURA DI UN SINISTRO**

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, la Società procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti conguagli di premio.

### **E.2.4 – FACOLTÀ DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO PER UNO O PIÙ SINISTRI**

Alla scadenza del contratto il contraen-

te può, per uno o più sinistri, rimborsare l'importo liquidato nell'ultimo periodo di osservazione. In caso di rimborso, la Società provvederà a consegnare al contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non indicherà i sinistri rimborsati. Per conoscere l'importo liquidato e per rimborsare i sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il contraente deve rivolgersi alla CONSAP - Via Yser 14, 00198 Roma.

### **E.2.5 – SOSTITUZIONE DEL VEICOLO**

La sostituzione del veicolo, ferma la scadenza annuale del contratto, conservando la tariffa, la classe e il percorso Unipol maturati, può essere effettuata nei casi di vendita, cessione in conto vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva all'estero del veicolo, purché non vi sia sostituzione del proprietario (salvo il caso del coniuge in comunione dei beni) o del locatario in caso di leasing.

Qualora l'incarico in conto vendita non vada a buon fine ed il proprietario perciò dovesse rientrare in possesso del veicolo e si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare in base alle regole previste dalla normativa vigente.

In ogni altro caso, si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

L'assicurazione è prestata sulla base delle garanzie, con pagamento del relativo premio, espressamente richiamate sulla scheda "Parte B" del contratto nonché delle Condizioni di polizza identificate.

Le garanzie sono prestate nel limite del valore assicurato per il veicolo e per gli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, e nei limiti previsti dalle Garanzie accessorie.

Per "veicolo", se non diversamente indicato, si intende "veicolo assicurato".

## F.1 - INCENDIO

### Oggetto della garanzia

La Società presta l'assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: incendio, esplosione, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione, anche se causati da dolo di terzi, fulmine.

L'assicurazione è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

### Valori assicurati

La garanzia è prestata "a valore intero" e il valore assicurato per il veicolo è comprensivo del valore degli accessori di serie.

Gli accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato sulla scheda "Parte B" del contratto.

### Esclusioni

L'assicurazione non è prestata per i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari, sommosse, occupazioni militari, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da dolo del contraente e/o dell'assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione

del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;

- d) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.

### Scoperto e minimo non indennizzabile

In caso di sinistro, la Società detrae dall'ammontare del danno indennizzabile lo scoperto o il minimo non indennizzabile se pattuiti sulla scheda "Parte B" del contratto.

## F.2 - FURTO E RAPINA

### Oggetto della garanzia

La Società presta l'assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto consumato o tentato o di rapina.

La Società risponde anche dei danni causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina di cose non assicurate poste al suo interno.

L'assicurazione è estesa:

- ai danni da circolazione avvenuti durante il possesso abusivo del veicolo conseguente al furto o alla rapina;
- alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

### Valori assicurati

La garanzia è prestata "a valore intero" e il valore assicurato per il veicolo è comprensivo del valore degli accessori di serie.

Gli accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato sulla scheda "Parte B" del contratto.

### Esclusioni

L'assicurazione non è prestata per i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari,

- sommosse, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d'aria, bufere, allagamenti, mareggiate, valanghe, smottamenti del terreno, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da atti vandalici;
  - c) causati da dolo del contraente e/o dell'assicurato;
  - d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
  - e) dovuti ad appropriazione indebita.

### **Scoperto e minimo non indennizzabile**

In caso di sinistro, la Società detrae dall'ammontare del danno indennizzabile lo scoperto o il minimo non indennizzabile se pattuiti sulla scheda "Parte B" del contratto. Se il contratto prevede che il veicolo sia dotato del dispositivo Unibox, sono applicate anche le norme previste dalla relativa sezione.

## **F.3 - FENOMENI NATURALI**

### **Oggetto della garanzia**

La Società presta l'assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: inondazione, allagamento, alluvione, mareggiata, grandine, neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi; di bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate; di eruzione vulcanica, terremoto, maremoto.

L'assicurazione è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

### **Valori assicurati**

La garanzia è prestata "a valore intero" e il valore assicurato per il veicolo è compren-

sivo del valore degli accessori di serie. Gli accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato sulla scheda "Parte B" del contratto.

### **Scoperto e minimo non indennizzabile**

La Società detrae, dall'ammontare del danno indennizzabile, lo scoperto o il minimo non indennizzabile, se previsti sulla scheda "Parte B" del contratto.

## **F.4 - EVENTI SOCIO- POLITICI**

### **Oggetto della garanzia**

La Società, qualora il veicolo venga riparato, presta l'assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo.

L'assicurazione è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

La Società riconosce l'indennizzo per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale.

### **Valori assicurati**

La garanzia è prestata "a valore intero" e il valore assicurato per il veicolo è comprensivo del valore degli accessori di serie.

Gli accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato sulla scheda "Parte B" del contratto.

### **Esclusioni**

L'assicurazione non è prestata per i danni:

- a) conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro veicolo;
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

- c) causati da dolo del contraente e/o dell'assicurato;
- d) avvenuti qualora l'assicurato o il conducente abbia preso parte attiva all'evento assicurato.

### **Scoperto e minimo non indennizzabile**

La Società detrae, dall'ammontare del danno indennizzabile, lo scoperto o il minimo non indennizzabile, se pattuito sulla scheda "Parte B" del contratto.

## **F.5 - GARANZIE ACCESSORIE**

### **"CHIAVE ARGENTO"**

La Società rimborsa le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale relative a:

1. ripristino del locale adibito a rimessa di proprietà dell'assicurato o del contraente in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dell'impianto di alimentazione del veicolo, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per anno assicurativo;
2. recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall'autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'assicurato, fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro;
3. sostituzione delle serrature del veicolo con altre dello stesso tipo e per lo sbloccaggio del sistema antifurto, a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 per anno assicurativo. La garanzia è prestata a condizione che l'assicurato abbia denunciato il fatto alle autorità;
4. immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo in caso di distruzione o perdita totale del veicolo a seguito di incidente, incendio, furto o rapina, fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro. In caso di demolizione, l'assicurato deve restituire il certificato, il contrassegno e la carta verde e presentare il certificato di perdita del possesso o la radiazione rilasciata dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
5. ottenere il duplicato della patente dell'assicurato e dei suoi famigliari conviventi, nel caso di sua perdita per incendio, furto, smarrimento, rapina, comprovati dalla denuncia presentata all'autorità. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 per anno assicurativo;
6. custodia del veicolo, nell'attesa di ottenerne lo svincolo, se è sequestrato con provvedimento dell'autorità adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione, fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro;
7. tassa automobilistica relativa al periodo intercorrente tra la data dell'evento e la data della sua scadenza in caso di distruzione o perdita del veicolo a seguito di:
  - sinistro stradale o incendio,
  - furto o rapina.In caso di demolizione del veicolo, il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla restituzione alla Società del certificato di assicurazione, contrassegno, carta verde (se precedentemente rilasciata) ed alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);

8. acquisizione dei documenti richiesti dalla Società nel caso di perdita totale del veicolo, per la liquidazione del relativo sinistro, indennizzabile in base ad una delle garanzie previste dal contratto. Non rientra nella disciplina del presente articolo la procura a vendere, i cui costi sono sempre a carico della Società (art. F.6.11 - Documenti da presentare alla Società). La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 150,00 per sinistro;
9. danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato con la garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri. L'importo indennizzabile viene determinato in proporzione al grado di responsabilità del terzo fino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro. La garanzia vale per la parte di danno non liquidata dal Fondo di garanzia vittime della strada, ma non opera se il sinistro è indennizzabile in base ad altre garanzie prestate;
10. rilascio di una nuova targa del veicolo e dei relativi nuovi documenti, in caso di furto o smarrimento della stessa, regolarmente denunciate all'autorità. La garanzia è estesa alle spese per l'eventuale re-immatricolazione ed è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro;
11. danni involontariamente causati a terzi dall'assicurato a persone, a cose e animali, in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio del veicolo per fatto non inerente alla circolazione stradale. La garanzia è prestata fino alla concorrenza de € 250.000,00 per sinistro. Sono esclusi i danni alle cose e agli

animali in uso, custodia o possesso del contraente e/o dell'assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato.

Se il veicolo è assicurato con la Società con la garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri, nei limiti dei relativi massimali e secondo le Condizioni di assicurazione che la regolano, l'assicurazione è estesa:

12. alla responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per danni involontariamente causati a terzi non trasportati durante la sua circolazione. Sono esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'assicurato e dei trasportati;
13. alla responsabilità civile del contraente, assicurato e, se persona diversa, del proprietario del veicolo assicurato, per fatto del figlio minore o della persona soggetta a tutela e con lui convivente che, a sua insaputa, metta in movimento o in circolazione il veicolo pur essendo sprovvisto dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

## **F.6 - SINISTRI: INCENDIO, FURTO E RAPINA, FENOMENI NATURALI, EVENTI SOCIO-POLITICI, GARANZIE ACCESSORIE**

### **• F.6.1 - Denuncia del sinistro e obblighi del contraente o dell'assicurato**

Ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, il sinistro deve essere denunciato alla Società immediatamente e, comunque, entro tre giorni da quando il contraente e/o l'assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.

Nei casi di furto, rapina, smarrimen-

to, incendio ed eventi socio-politici, il contraente e/o l'assicurato devono inoltre presentare denuncia all'autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservare le tracce del danno, fermo l'obbligo di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 del codice civile).

In caso di furto o rapina avvenuto all'estero, il contraente/assicurato, oltre alla denuncia presentata all'autorità estera, deve produrre alla Società copia della denuncia presentata all'autorità italiana.

- **F.6.2 - Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno liquidabile è determinato in base alle condizioni che seguono.

- **In caso di danno totale**, se il sinistro avviene entro 180 giorni dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno indennizzabile è determinato in base del valore a nuovo del veicolo pubblicato sulla rivista Eurotax giallo/vendita del mese in cui è stato immatricolato, con il limite del valore assicurato. Trascorsi 180 giorni dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno liquidabile è determinato in base al valore commerciale del veicolo pubblicato sul numero della rivista Eurotax giallo/vendita antecedente alla data di avvenimento del sinistro. Qualora il veicolo non sia quotato dalla rivista Eurotax giallo/vendita, l'ammontare del danno liquidabile è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.
- **In caso di danno parziale**, l'ammontare del danno liquidabile è determinato senza l'applicazione del degrado per i pezzi di ricambio. Per le parti meccaniche, e con rife-

ramento alla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno liquidabile è determinato in base al loro valore a nuovo ridotto del 10% annuo, con il massimo del 50%.

Per la determinazione dell'ammontare del danno liquidabile sono applicate altresì le seguenti norme:

- è detratto lo scoperto o il minimo non indennizzabile, se pattuito sulla scheda "Parte B" del contratto;
- agli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, sono applicate le norme sopra previste per il veicolo.

Resta inteso che l'importo del danno indennizzabile non potrà essere superiore al valore del veicolo o, se inferiore, al valore assicurato.

- **F.6.3 - Regola proporzionale**

Nel caso in cui l'assicurazione sia prestata "a valore intero" e venga accertato che il valore assicurato copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del codice civile. La regola proporzionale non viene applicata qualora il valore del veicolo non superi il 10% del valore assicurato. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale è applicata sulla sola eccedenza.

- **F.6.4 - Riparazione o sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate**

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, l'assicurato non deve provvedere alla riparazione del veicolo prima di avere ricevuto il consenso della Società, purché sia dato entro otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia del sinistro.

La Società, invece di pagare l'indennizzo e con il consenso dell'assicurato, può fare eseguire, a regola d'arte, direttamente in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo

danneggiato, nonché sostituire il veicolo stesso o parte di esso con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche.

- **F.6.5 - Procedura per l'accertamento del danno e relative controversie**

L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra la Società e l'assicurato.

In caso di mancato accordo, è possibile demandare la soluzione della controversia a periti nominati rispettivamente dall'assicurato e dalla Società.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione risiede l'assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, mentre quelle del terzo perito sono a carico della parte soccombente.

- **F.6.6 - Mandato dei periti nominati dalle parti**

I periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'assicurato od il contraente abbia adempiuto agli obblighi contrattuali previsti dalla polizza;
- b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, di violenza, di dolo,

nonché di violazioni di patti contrattuali. E' fatta salva, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

- **F.6.7 - Migliorie**

Non risultano indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia, se non espressamente previste, ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale.

- **F.6.8 - Indennizzo per equivalente**

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o da ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile è comprensivo dell'I.V.A., salvo il caso in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentito la detrazione a norma di legge.

- **F.6.9 - Recupero del veicolo oggetto di furto o di rapina**

In caso di furto o di rapina, l'assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo o di sue parti.

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri applicabili in ragione delle condizioni e della forma di garanzia espressamente previste e richiamate sulla scheda "Parte B" del contratto.

Se il veicolo è ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato può chiedere di rientrarne in possesso, rimborsando alla Società l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul veicolo. Qualora, invece, l'assicurato non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo, la Società darà esecuzione al mandato irrevocabile e

gratuito conferitole dal medesimo assicurato all'atto della liquidazione del danno, come stabilito nell'art. F.6.11 - Documenti da presentare alla Società, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell'indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita.

Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del veicolo ritrovato è superiore all'indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la Società procede alla restituzione dell'eccedenza all'assicurato.

In nessun caso la somma incassata dalla Società sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene della Società stessa. La Società comunicherà all'assicurato l'avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

- **F.6.10 - Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento è effettuato in Italia e in euro, tenendo conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento, sempre che non sussistano motivi di non indennizzabilità, ovvero l'opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari e previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti.

- **F.6.11 - Documenti da presentare alla Società**

Nel caso in cui il sinistro abbia interessato le garanzie Furto e rapina ed Eventi socio-politici, l'assicurato dovrà sempre produrre copia autentica della denuncia presentata all'autorità.

In caso di danno totale, ovvero di furto

o rapina senza ritrovamento del veicolo, andranno altresì prodotte la dichiarazione di perdita di possesso e l'estratto cronologico del veicolo, oppure, in sostituzione, il certificato di proprietà del veicolo ed il relativo certificato dello stato giuridico attuale, rilasciati dagli uffici competenti. Nel caso il veicolo sia stato precedentemente immatricolato all'estero, l'assicurato deve produrre inoltre copia della documentazione presentata alla motorizzazione civile per l'immatricolazione in Italia. Nel solo caso del furto, l'assicurato, contestualmente al pagamento dell'indennizzo, deve rilasciare alla Società procura irrevocabile a vendere, condizionata al futuro ritrovamento del veicolo. Il costo di tale atto è a carico della Società.

In caso di furto e rapina con ritrovamento del veicolo, l'assicurato deve produrre copia del verbale di ritrovamento rilasciato dagli uffici competenti, dal quale dovranno anche risultare gli eventuali danni riportati dal veicolo. In caso di furto parziale, furto totale, rapina e incendio, è facoltà della Società subordinare il pagamento dell'indennizzo alla presentazione del certificato di chiusa istruttoria.

## **F.7 - Adeguamento del valore assicurato e del premio su richiesta**

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del contraente, ad adeguare il valore del veicolo e degli accessori aggiuntivi, se assicurati, al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

## “CHIAVE ARGENTO”

### G.1 – Rischio assicurato

La Società si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell'assicurato, nei limiti delle singole prestazioni nonché alle condizioni che seguono, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nel successivo art. G.4 – Prestazioni, sulla base della forma che risulta scelta sulla scheda “Parte B” del contratto.

### G.2 - Gestione dei sinistri ed erogazione delle prestazioni

La Società, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione nonché per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza, si avvale della società IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni e della sua Struttura organizzativa. La Società, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, ha la facoltà di cambiare la società di Assistenza e/o la Struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al contraente.

### G.3 - Persone assicurate

L'assicurazione è operante per il conducente e i trasportati a bordo del veicolo assicurato.

### G.4 - Prestazioni

#### Prestazioni per il veicolo

La Struttura organizzativa effettua le seguenti prestazioni:

**1.** esecuzione sul luogo del sinistro, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, di **piccoli interventi di riparazione**, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a **30 minuti** e che consentano al veicolo di riprendere la marcia (**Dépannage**).

Sono compresi anche i casi di foratura,

perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Società. Sono invece a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dell'eventuale carburante.

Qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo oppure in conseguenza di incendio, guasto, furto tentato e/o parziale, rapina, incidente da circolazione, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura organizzativa organizza, a scelta dell'assicurato, il **soccorso stradale** del veicolo:

- fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo;
- oppure, su richiesta dell'assicurato, presso un'officina di sua fiducia purché situata in un raggio massimo di **50 km** dal luogo del sinistro. I costi per l'eventuale eccedenza chilometrica restano a carico dell'assicurato.

Per ogni sinistro è previsto **un solo soccorso stradale**, tuttavia qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza ed il veicolo ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Struttura organizzativa, la Società tiene a proprio carico anche i costi relativi al **secondo traino** per trasferirlo con tempestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile scelto dall'assicurato **entro il limite di 50 km.**

La Società tiene a proprio carico i costi sostenuti per il soccorso stradale e per l'eventuale secondo traino **fino alla concorrenza di € 600,00** complessivi per sinistro, restando a carico dell'assicurato la parte di spesa eccedente.

A seguito di incidente da circolazione, la Struttura organizzativa provvede anche al **recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale** e la Società tiene a proprio carico la relativa spesa **fino alla concorrenza di € 1.000,00.**

Per il veicolo multiadattato, regolarmente

te omologato, la Struttura organizzativa provvede anche al montaggio delle catene in caso di necessità;

**2.** messa a disposizione dell'assicurato, presso un noleggio convenzionato e con spese a carico della Società, un'**autovettura sostitutiva** in Italia (1600 cc.), senza autista e con percorrenza illimitata, qualora il veicolo subisca un danno totale o parziale a seguito di furto, tentato furto, rapina, incendio, guasto, incidente da circolazione e, conseguentemente, non sia più disponibile o resti immobilizzato.

La prestazione è operativa qualora siano necessarie oltre 8 ore di manodopera certificate dall'officina che ha in carico la riparazione del veicolo e sulla base del tempario ufficiale della casa costruttrice. L'autovettura sostitutiva verrà fornita alle condizioni previste dal "Contratto di noleggio" e durante gli orari di apertura del centro convenzionato e secondo i seguenti criteri:

- fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi, nel caso di furto totale o rapina del veicolo;
- fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi, nel caso di guasto, incidente, incendio, tentato furto o furto parziale, rottura delle chiavi, se è stata erogata la prestazione Soccorso stradale;
- fino ad un massimo di 5 giorni consecutivi, nel caso di guasto, incidente, incendio, tentato furto, furto parziale, rottura delle chiavi, se non è stata erogata la prestazione Soccorso stradale.

L'autovettura in sostituzione è fornita all'assicurato con le seguenti garanzie:

- Responsabilità civile obbligatoria,
- Incendio,
- Furto,
- Kasko.

Restano a carico dell'assicurato: la franchigia o il relativo scoperto previsto dal Contratto di noleggio del veicolo, per i sinistri che colpiscono le garanzie Furto, Kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante;

le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l'assicurato costituisca forma cauzionale a garanzia con **carta di credito**;

**3.** invio all'estero, con il mezzo più rapido, i **pezzi di ricambio** necessari per la riparazione del veicolo, con spese a carico della Società, qualora non siano reperibili sul posto ma siano reperibili in Italia. Il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali saranno a carico dell'assicurato. In ogni caso, prima dell'invio dei pezzi di ricambio, l'assicurato deve dare garanzia del loro pagamento;

**4. organizzazione** su richiesta dell'assicurato, **della demolizione del veicolo** a seguito di un incidente da circolazione, guasto, incendio, furto.

La Struttura organizzativa vi provvederà direttamente, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano.

La Società tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico;

**5.** disbrigo delle **pratiche di abbandono del veicolo all'estero**, su richiesta dell'assicurato, se, dopo un sinistro, il valore commerciale del veicolo risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia. Le relative spese sono a carico della Società mentre restano a carico dell'assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'assicurato stesso;

**6. recupero del veicolo** dell'assicurato se, in conseguenza di guasto, incendio, incidente da circolazione, tentato furto o furto

parziale, rapina tentata, il veicolo stesso risulti danneggiato in modo tale da non poter essere utilizzato, per oltre **36 ore se in Italia, o 5 giorni se all'estero**, oppure, dopo un furto o una rapina, il veicolo venga ritrovato e, comunque, in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare. In tal caso, la Struttura organizzativa mette a disposizione dell'assicurato, con spese a carico della Società, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per recuperare il veicolo ritrovato e/o riparato. È facoltà dell'assicurato, in alternativa, richiedere che il recupero del veicolo ritrovato o riparato venga effettuato dalla Struttura organizzativa, con spese a carico della Società, che provvederà al suo trasporto dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'assicurato, purché in Italia. In tal caso resta a carico dell'assicurato il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti) e i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti il recupero, da richiedersi in Italia a cura dell'assicurato stesso;

**7. rimpatrio del veicolo a mezzo pianale dall'estero** organizzandone il trasporto dal luogo di giacenza preventivamente concordato con l'assicurato se, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato **per oltre 5 giorni**, oppure, in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'assicurato.

Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Società provvede al suo rimpatrio con spese a proprio carico fino alla

concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro, rimanendo l'eventuale eccedenza a carico dell'assicurato.

## Prestazioni per la persona

La Struttura organizzativa effettua le seguenti prestazioni:

**8. messa in condizione degli assicurati di proseguire il viaggio** fino al luogo di destinazione o di **ritornare al luogo di residenza** in Italia, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, furto totale, rapina, che immobilizzi il veicolo **per almeno 36 ore** o che lo renda indisponibile, fornendo o un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), oppure un veicolo a noleggio. Restano a carico dell'assicurato: la franchigia o il relativo scoperto previsto dal Contratto di noleggio del veicolo, per i sinistri che colpiscono le garanzie furto, kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l'assicurato costituisca forma cauzionale a garanzia con carta di credito.

La Società tiene a proprio carico le spese, fino ad un massimo complessivo di € 600,00 per i sinistri avvenuti in Italia e di € 1.000 per i sinistri avvenuti all'estero;

**9. organizzazione del pernottamento degli assicurati in albergo** se, in conseguenza di guasto, incidente da circolazione, incendio, furto tentato e/o parziale, furto totale, rapina, il veicolo sia inutilizzabile e ciò esiga una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte.

La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione **fino**

a un massimo di € 150,00 per assicurato e di complessivi € 500,00 per tutti gli assicurati e per sinistro;

**10. rimpatrio sanitario**, effettuandolo con il mezzo ritenuto più idoneo dai medici della Struttura organizzativa, se l'assicurato è ricoverato a seguito di infortunio dovuto ad incidente da circolazione avvenuto all'estero, nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e le sue condizioni, accertate tra i medici della Struttura organizzativa ed il medico curante sul posto, ne rendano necessario il trasporto sanitario dal luogo dell'incidente ad un Istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia. Il trasporto potrà essere effettuato con:

- autoambulanza senza limiti di percorso;
- treno 1a classe e, occorrendo, vagone letto;
- aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
- aereo sanitario (esclusivamente nei Paesi europei).

Il trasporto include l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria. Le relative spese sono a carico della Società. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio;

**11. invio di un'autoambulanza in Italia** con spese a carico della Società, se a seguito di infortunio da incidente da circolazione, l'assicurato necessita, successivamente al ricovero di primo soccorso, del trasporto presso un'altra struttura ospedaliera o al suo domicilio;

**12. invio di un fisioterapista al domicilio** dell'assicurato per le cure necessarie, qualora lo stesso, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, abbia riportato traumi o fratture semplici.

La Società tiene a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo;

**13. messa a disposizione di un familiare convivente**, con spese a carico della Società, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentire di raggiungere, prendersene cura e **riconduurre i minori alla loro residenza**, se l'assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, si trovi nell'impossibilità di occuparsi dei minori di 15 anni in viaggio con lui.

La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo;

**14. anticipo delle spese mediche** dell'assicurato, fino a € 3.000,00 se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, lo stesso debba sostenere delle spese mediche, farmaceutiche o chirurgiche impreviste. L'assicurato deve dare garanzia bancaria di restituzione di quanto ricevuto. La prestazione non è operante nel caso in cui l'erogazione dell'anticipo contravenga a norme valutarie;

**15. messa a disposizione gratuitamente di un familiare residente in Italia di un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), andata e ritorno, per raggiungere l'assicurato ricoverato presso l'istituto di cura all'estero**, se a seguito di un infortunio causato da incidente da circolazione, l'assicurato sia ricoverato per più di 3 giorni.

La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di € 250,00;

**16. messa a disposizione di un interprete all'estero** nel caso di fermo, arresto, minaccia di arresto dell'assicurato per incidente da circolazione, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato. La

Società si fa carico del relativo onorario fino alla concorrenza di € 600,00;

**17. trasporto della salma**, sino al luogo di inumazione in Italia, qualora l'assicurato sia deceduto a seguito di incidente da circolazione.

La Struttura organizzativa provvede anche al disbrigo delle incombenze burocratiche sul luogo dell'incidente.

Le spese sono a carico della Società con esclusione delle spese di inumazione e funerarie;

**18. costituzione della cauzione civile**, fino alla concorrenza di € 5.000,00 e di quella **penale**, per la libertà provvisoria dell'assicurato, fino alla concorrenza di € 6.000,00 in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto, a seguito di incidente da circolazione che coinvolga l'assicurato all'estero. L'assicurato deve dare garanzia bancaria di restituzione di quanto ricevuto;

**19. anticipo per conto dell'assicurato**, fino a € 2.000,00 per **l'onorario di un legale**, se l'assicurato stesso, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di incidente da circolazione, necessita di assistenza legale e non vi possa provvedere direttamente.

L'assicurato deve dare garanzia bancaria di restituzione di quanto ricevuto;

**20. effettuazione di anticipi**, purché con garanzia bancaria di restituzione di quanto ricevuto:

- fino a € 1.500,00 per le spese da sostenere per riparare il veicolo danneggiato a seguito di guasto, incidente da circolazione, ritrovamento dopo furto;
- di € 250,00 se all'assicurato sono sottratti tutti i mezzi di pagamento (denaro, carta di credito, bancomat);
- fino a € 500,00 per il pagamento di fatture se l'assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'im-

possibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente.

## G.5 – Rischi esclusi dall'assicurazione

Le prestazioni sopra descritte non sono erogate per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

- partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali, nonché verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- atti di guerra, occupazione militare, rivoluzione, saccheggi, invasione, insurrezione, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, atti dolosi, sviluppo (comunque insorto, controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, inondazioni, grandine;
- stato di ebbrezza alcolica del conducente o influenza di sostanze stupefacenti;
- mancata revisione del veicolo;
- non abilitazione alla guida del conducente secondo le disposizioni in vigore, salvo il caso in cui al conducente che guida con patente scaduta la stessa sia rinnovata entro 90 giorni dal sinistro.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia:

- i sinistri avvenuti nei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- indennizzi o prestazioni alternative, a titolo di compensazione, qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla garanzia;
- i danni conseguenti a mancato o ritardato intervento da parte della Struttura organizzativa dovuti a circostanze fortuite o imprevedibili per i quali la Struttura organizzativa non assume responsabilità.

Tutte le eccedenze di massimale, così come gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti

in Italia e nel paese ove si trova momentaneamente l'assicurato ed a condizione che egli non possa provvedere direttamente in loco. L'ecedenze di massimali e gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno erogati a condizione che l'assicurato, anche mediante persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura organizzativa adeguate garanzie. (ad esempio: fideiussione bancaria, assegni ecc.) per la restituzione di ogni somma anticipata. Il rimborso dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data dell'anticipo.

### **G.6 – Diritto di rivalsa**

La Società si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall'assicurato.

### **G.7- Estensione territoriale**

Fermi eventuali limiti previsti dalle singole garanzie di Assistenza, vale quanto previsto all'art. A.5 – Estensione territoriale delle Condizioni generali comuni.

### **G.8 – Modalità per la richiesta di assistenza**

a) In caso di necessità, l'assicurato deve contattare la Struttura organizzativa fornendo le seguenti informazioni:

1. nome e cognome;
2. luogo in cui necessita di essere assistito;
3. targa del veicolo assicurato.

I numeri da contattare sono i seguenti:

Numero Verde **800 810 820**  
oppure  
**+39 02 24.128.285**  
per chiamate dall'Italia e dall'estero  
oppure telefax  
**+39 02 24.128.245**

La Struttura organizzativa, per completare le operazioni di Assistenza, può chiedere all'assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita, in originale, ad

Ima Italia Assistance S.p.A. – P.zza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni. Il diritto ad ottenere assistenza viene meno qualora l'assicurato non prenda contatto con la Struttura organizzativa nel momento in cui si verifica il sinistro.

Tuttavia la Società, nei limiti previsti dalle singole prestazioni, rimborserà all'assicurato le spese da questi sostenute nei casi in cui:

- siano esplicitamente autorizzate dalla Struttura organizzativa;
- siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche autorità;
- lo stesso sia stato trasportato al pronto soccorso.

In tali casi l'assicurato dovrà produrre opportuna documentazione – da inviarsi esclusivamente alla propria Agenzia – ovvero:

- dichiarazione scritta dell'assicurato che denuncia alla Società il motivo per il quale non ha potuto contattare la Struttura organizzativa ed allegando alla stessa:
- in caso di autorizzazione, il numero di sinistro comunicato dalla Struttura organizzativa;
- in caso di intervento dell'autorità, copia del verbale di intervento delle forze dell'ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell'autosoccorritore che dichiara di aver ricevuto l'incarico dalle forze dell'ordine intervenute sul posto;
- in caso di trasporto d'urgenza, copia del certificato di ricovero rilasciato dal pronto soccorso;
- giustificativi di spese in originale (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.).

b) Qualora sulla scheda "Parte B" del contratto siano richiamati i servizi Uni-box (formula MOTO) e si verifichino le condizioni necessarie per l'inoltro automatizzato della segnalazione di allarme crash, dettagliate all'interno delle Condizioni Generali del contratto di ab-

bonamento ai Servizi Octo Telematics Italia Srl sottoscritto dal contraente al momento del perfezionamento del presente contratto o del suo ultimo rinnovo, le prestazioni di soccorso stradale del veicolo saranno fornite in automatico dalla Struttura organizzativa; sarà infatti quest'ultima a provvedere al contatto telefonico utilizzando, se necessario, tutti i numeri di cellulare forniti dal contraente (eventuali numeri di rete fissa, saranno utilizzati solo nel caso in cui il contraente sia una Società).

Una volta effettuato il contatto ed avuto conferma della necessità del soccorso stradale, la Struttura organizzativa provvederà per il traino del veicolo inviando sul posto apposito mezzo di soccorso; nel caso in cui l'assicurato non dovesse rispondere alla chiamata o il/i cellulare/i indicati dal contraente fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati in contratto fossero errati, la Struttura organizzativa provvederà comunque ad attivare la prestazione di soccorso stradale del veicolo.

Ogni prestazione sarà confermata dall'invio di apposito sms (qualora l'assicurato non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del veicolo, l' sms riporterà l'indicazione di contattare la Struttura organizzativa in caso di necessità).

L'assicurato, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le prestazioni pattuite seguendo le istruzioni di cui al precedente punto a).

### **ASSISTENZA Unibox (obbligatoria in presenza di Unibox installato sul veicolo)**

#### **UNIBOX FORMULA MOTO**

##### **G.9 – Rischio assicurato**

La Società si obbliga a mettere ad imme-

diata disposizione dell'assicurato, nei limiti delle singole prestazioni nonché alle condizioni che seguono, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un **incidente da circolazione, di caduta (moto a terra) o di un guasto al veicolo**. La prestazione Soccorso stradale di seguito descritta è operante per il veicolo sul quale è stato installato **Unibox** e per eventi connessi direttamente all'utilizzo del veicolo.

##### **G.10 – Soccorso stradale**

Nel caso in cui in conseguenza di **incidente da circolazione, di caduta (moto a terra) o di un guasto al veicolo**, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura organizzativa organizza, a scelta dell'assicurato, il **soccorso stradale** del veicolo:

- fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo;
- oppure, su richiesta dell'assicurato, presso un'officina di sua fiducia purché situata in un raggio massimo di **50 km** dal luogo del sinistro. I costi per l'eventuale eccedenza chilometrica restano a carico dell'assicurato.

Per ogni sinistro è previsto un solo soccorso stradale, tuttavia qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza ed il veicolo ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Struttura organizzativa, la Società tiene a proprio carico anche i costi relativi al **secondo traino** per trasferirlo con tempestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile scelto dall'assicurato **entro il limite di 50 km**.

La Società tiene a proprio carico i costi sostenuti per il soccorso stradale e per l'eventuale secondo traino **fino alla concorrenza di € 600,00** complessivi per sinistro, restando a carico dell'assicurato la parte di spesa eccedente.

A seguito di incidente da circolazione, la

Struttura organizzativa provvede anche al **recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale** e la Società tiene a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di € 1.000,00

Per il veicolo multiadattato, regolarmente omologato, la Struttura organizzativa provvede anche al montaggio delle catene in caso di necessità.

### **G.11 - Gestione dei sinistri ed erogazione delle prestazioni**

La Società per la gestione dei sinistri relativi alla presente sezione nonché per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza si avvale della società IMA Italia

Assistance S.p.A. e della sua Struttura organizzativa.

### **G.12 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

Resta valido quanto previsto all'art. G.5 - Rischi esclusi dall'assicurazione.

### **G.13 - Estensione territoriale**

Vale quanto previsto all'art. A.5 - Estensione territoriale delle Condizioni di assicurazione.

### **G.14 Modalità per la richiesta di assistenza**

Resta valido quanto previsto all'art. G.8 - Modalità per la richiesta di assistenza.

## **H - SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE**

Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri ed altre garanzie

**L'assicurazione è prestata sulla base delle garanzie espressamente richiamate sulla scheda "Parte B" del contratto.**

### **H.1 - Rischio assicurato**

La Società presta l'assicurazione per le conseguenze dirette e esclusive degli infortuni che il conducente subisca in conseguenza della circolazione e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo stesso in condizioni di riprendere la marcia, spostarlo dal flusso del traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo e in occasione della salita e discesa dal veicolo stesso. L'assicurazione è prestata anche per i seguenti eventi occorsi al conducente e avvenuti durante la circolazione:

- infortunio occorso in stato di malore o incoscienza;
- infortunio causato da imperizia, da negligenza o da imprudenza, anche gravi del conducente;
- infortunio causato da aggressioni, da tu-

multi popolari, da atti di terrorismo, da atti di vandalismo, da attentati, sempreché l'assicurato non vi prenda parte attiva;

- annegamento;
- ernie addominali da sforzo e gli strappi muscolari da sforzo;
- lesioni riportate in conseguenza di inspirazione di gas o vapori.
- infortuni sofferti a seguito di atti compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

### **H.2 - Garanzie**

#### **• Morte da infortunio**

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte del conducente del veicolo entro due anni dal giorno dell'infortunio, anche se successivamente alla scadenza contrattuale della polizza, la Società liquida la somma assicurata ai suoi eredi legittimi in parti uguali.

Se il conducente deceduto ha figli minori

ed il medesimo incidente da circolazione causa anche il decesso del coniuge entro due anni dal giorno dell'infornuto, la Società liquida un'indennità aggiuntiva pari al 50% della somma assicurata, con il massimo di € 100.000,00.

Sono equiparati ai minori i figli conviventi con il conducente di età non superiore a 25 anni e iscritti ad istituti scolastici o a corsi universitari.

La garanzia è prestata se il decesso del conducente e del coniuge si verificano entro due anni dalla data di avvenimento dell'infornuto, anche se successivamente alla scadenza contrattuale della polizza.

#### • **Invalidità permanente da infornuto**

Se l'infornuto ha come conseguenza un'invalidità permanente che si manifesta entro due anni dalla data di avvenimento dell'infornuto, anche se successivamente alla scadenza contrattuale della polizza, la Società corrisponde l'indennizzo facendo riferimento alla tabella A per la valutazione delle menomazioni e alla tabella B per la percentuale di invalidità da liquidare.

#### • **Rimborso delle spese di cura da infornuto**

La Società effettua il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato nel corso del ricovero presso un istituto di cura per:

- onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- uso della sala operatoria, il materiale d'intervento, le protesi e gli apparecchi ortopedici applicati durante il ricovero;
- rette di degenza;
- esami e gli accertamenti diagnostici;
- trasporto con ambulanza dell'assicurato in un istituto di cura ed il ritorno a casa;
- prestazioni medico-infermieristiche, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i farmaci, l'acquisto e/o il noleggio di apparecchi protesici, sanitari e di carrozzelle ortopediche;

- tickets relativi alle prestazioni precedenti. Sono comprese anche le spese per le cure e le applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infornuto. La garanzia è prestata per ogni sinistro e fino alla concorrenza della somma assicurata sulla scheda "Parte B" del contratto.

### **H.3 - Esclusioni**

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta, l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento dello stesso tipo entro 90 giorni dalla data del sinistro. L'assicurazione è operante anche se il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro;
- b) per l'infornuto causato dalla partecipazione a reati dolosi commessi o tentati;
- c) per l'infornuto causato da stato di ebbrezza alcolica o da alterazione psicofisica per abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- d) per l'infornuto causato da guerra, da insurrezione, da eruzione vulcanica, da terremoto, da inondazione;
- e) per le conseguenze dirette od indirette derivanti dallo sviluppo, comunque insorto, di energia nucleare o di radioattività;
- f) per le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infornuto;
- g) per gli infarti;
- h) per gli infornuti avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i) per le protesi dentarie e le cure odontoiatriche;
- l) a favore di chi abbia rubato o rapinato o si sia appropriato indebitamente del veicolo.

#### H.4 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società immediatamente e, comunque, entro tre giorni da quando l'assicurato, o i suoi aventi diritto, ne hanno avuto la possibilità.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione della data, del luogo, delle modalità del sinistro e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'assicurato o, in caso di morte, gli aventi diritto all'indennizzo devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

#### H.5 - Criteri per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

##### • Morte da infortunio

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se, dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente, l'assicurato muore entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza diretta dello stesso, la Società liquida la differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente e non chiede il rimborso per il caso contrario.

##### • Invalidità permanente

##### a) Determinazione del grado di invalidità permanente

L'indennizzo per l'invalidità permanente è

liquidato anche secondo i seguenti criteri. Per la perdita anatomica o funzionale di organi od arti, il grado di invalidità permanente è determinato secondo le percentuali indicate nella tabella A.

Se la lesione comporta solo una minorazione, le percentuali della tabella A vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella A, essa viene stabilita con il riferimento ed in analogia ai valori indicati nella stessa tabella tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione svolta dall'assicurato.

Se l'infortunio determina menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

Per la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi, di arti o di loro parti è applicata la percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, con il massimo del 100% di invalidità permanente.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

A richiesta dell'assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente, ha facoltà di anticipare un terzo del presunto grado di invalidità, con il massimo di € 6.000,00.

Nel caso in cui l'indennità assicurata sia superiore a € 60.000,00, il massimo viene elevato al 10% dell'indennità assicurata.

In caso di constatato mancinismo, le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

**Tabella A**

	<b>destro</b>	<b>sinistro</b>
Sordità completa da un orecchio	15%	
Sordità completa bilaterale	60%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40%	
Altre menomazioni della facoltà visiva	(vedasi successiva tabella)	
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità	0%	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio	5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo – omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo – omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio:		
a) per disarticolazione scapolo – omerale	85%	75%
b) per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
Perdita del pollice o del primo metacarpo	35%	30%
Perdita totale del pollice	28%	23%
Perdita totale dell'indice	15%	13%
Perdita totale del medio	12%	
Perdita totale dell'anulare	8%	
Perdita totale del mignolo	12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
Perdita della falange ungueale del medio	5%	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5%	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%
Perdita delle due ultime falangi del medio	8%	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare	6%	
Perdita delle due ultime falangi del mignolo	8%	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione 110° - 75°		
a) in semipronazione	30%	25%
b) in pronazione	35%	30%
c) in supinazione	45%	40%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi		
a) in semipronazione	40%	35%
b) in pronazione	45%	40%
c) in supinazione	55%	50%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	35%	30%

	<b>destro</b>	<b>sinistro</b>
Anchilosi completa dell'articolazione radio - carpica in estensione rettilinea	18%	15%
Se vi è contemporanea abolizione dei movimenti di pronosupinazione		
a) in semipronazione	22%	18%
b) in pronazione	25%	22%
c) in supinazione	35%	30%
Anchilosi completa coxo - femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo superiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso - metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
Perdita totale del solo alluce	7%	
Perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita per ogni dito perduto	3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Anchilosi tibia - tarsica ad angolo retto	20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.

La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.

Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da due a dieci punti a seconda dell'entità del vizio di rifrazione.

La perdita di cinque decimi di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata al 16%.

In caso di afachia monolaterale:

con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10	15%
con visus corretto di 7/10	18%
con visus corretto di 6/10	21%
con visus corretto di 5/10	24%
con visus corretto di 4/10	28%
con visus corretto di 3/10	32%
con visus corretto inferiore a 3/10	35%

In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

### b) Conversione della percentuale di invalidità accertata in percentuale di invalidità da liquidare

La percentuale di invalidità permanente, accertata sulla base della tabella A e dei criteri esposti, viene convertita nella corrispondente percentuale di invalidità da liquidare stabilita dalla tabella B che segue.

**Tabella B**

% invalidità accertata	% invalidità da liquidare	% invalidità accertata	% invalidità da liquidare	% invalidità accertata	% invalidità da liquidare
1	0,40	34	38	67	100
2	0,80	35	40	68	100
3	1,20	36	42	69	100
4	1,50	37	44	70	100
5	3	38	46	71	100
6	4	39	48	72	100
7	5	40	50	73	100
8	6	41	52	74	100
9	7	42	54	75	100
10	8	43	56	76	150
11	9	44	58	77	150
12	11	45	60	78	150
13	13	46	62	79	150
14	14	47	64	80	150
15	15	48	66	81	150
16	16	49	68	82	150
17	17	50	70	83	150
18	18	51	80	84	150
19	19	52	80	85	150
20	20	53	80	86	150
21	21	54	80	87	150
22	22	55	80	88	150
23	23	56	80	89	150
24	24	57	80	90	150
25	25	58	80	91	150
26	26	59	80	92	150
27	27	60	80	93	150
28	28	61	80	94	150
29	29	62	80	95	150
30	30	63	80	96	150
31	32	64	80	97	150
32	34	65	80	98	150
33	36	66	100	99	150
-	-	-	-	100	150

### c) Determinazione dell'ammontare del l'indennizzo

L'ammontare dell'indennizzo è determinato applicando la percentuale di invali-

dità da liquidare alla somma assicurata.

- **Spese di cura da infortunio**

La Società effettua il rimborso delle spe-

se sostenute dall'assicurato su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte, fatture, ricevute debitamente quietanzate e della cartella clinica.

Le spese sostenute nei paesi aderenti all'Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia e in euro. Le spese sostenute nei paesi non aderenti all'Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia e in euro, al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute, rilevato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

Qualora sia prevista, sulla scheda "Parte B" del contratto, anche la garanzia Assistenza, la presente garanzia opera ad integrazione e in eccedenza a quanto eventualmente già prestato dalla stessa garanzia.

- **Pagamento dell'indennizzo**

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società quantifica l'indennità dovuta, dandone comunicazione all'assicurato o agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia.

- **Controversie. Arbitrato irrituale**

In caso di controversie sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricovero o sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art.H.5 – Criteri per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, l'assicurato e la Società, ed in alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, possono demandare, con apposito atto scritto, la decisione ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.

In caso di disaccordo, il terzo medico è nominato dal presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il collegio dei medici.

Il collegio medico risiede nel comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato.

Le spese del terzo arbitro sono a carico della parte soccombente.

Le decisioni del collegio medico, con dispensa da ogni formalità di legge, sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

E' data facoltà al collegio medico di rinviare, quando ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo

dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel quale caso il collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

- **Rinuncia al diritto di surrogazione**

Per le garanzie Morte da infortunio e Invalidità permanente da infortunio, la Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete nei confronti dei responsabili dell'infortunio, lasciando così integri i diritti dell'assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio stesso.

- **Esonero**

L'assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre assicurazioni infortuni per gli stessi rischi che avesse in corso o stipulasse con la Società o con altre Imprese.

### I.1 - Oggetto dell'assicurazione

In caso di lesioni fisiche al conducente del veicolo identificato sulla scheda "Parte B" del contratto, in conseguenza di collisione con uno o più veicoli a motore identificati con la targa o altro dato di immatricolazione e verificatasi durante la circolazione, la Società si obbliga ad erogare le prestazioni di seguito descritte per il tramite di UniSalute, con la quale la Società ha stipulato un apposito contratto.

### I.2 - Prestazioni

Nel caso di lesioni fisiche rientranti nell'oggetto dell'assicurazione, UniSalute mette a disposizione dell'assicurato, presso una delle strutture sanitarie convenzionate, medici o specialisti affinché vengano effettuate le necessarie visite specialistiche, gli opportuni accertamenti diagnostici nonché i trattamenti fisioterapici e riabilitativi, prestazioni che dovranno comunque tutte risultare dalla prescrizione del medico curante. Il servizio di prenotazione delle suddette prestazioni mediche verrà effettuato direttamente dalla Centrale operativa di UniSalute, in accordo con l'assicurato.

Restano sempre escluse le visite e gli accertamenti odontoiatrici e ortodontici.

### I.3 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- a) se il veicolo è adibito ad uso diverso da quello stabilito dalla carta di circolazione;
- b) per gli sforzi muscolari non aventi carattere traumatico, gli infarti, le ernie di qualunque tipo e da qualunque causa determinate;
- c) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) per il conducente che, indipendentemente dalla concreta valutazione

dello stato di salute, sia affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività HIV o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidei;

- f) per i delitti dolosi compiuti o tentati;
- g) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione è tuttavia operante nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che il conducente rinnovi la patente entro 90 giorni dalla data del sinistro, salvo i casi in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- h) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza;
- i) per il conducente nel caso di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero al quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Nuovo codice della strada.

### I.4 - Somme assicurate

Per le lesioni fisiche subite dal conducente:

- qualora lo stesso sia responsabile, anche in parte, del sinistro, la Società si obbliga ad erogare le prestazioni entro la somma massima annua di € 1.500,00, indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nell'annualità assicurativa;
- qualora lo stesso non sia responsabile del sinistro, la prestazione sarà effettuata entro il limite previsto dal massimale della garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri indicato sulla scheda "Parte B" del contratto, fino

a chiusura del sinistro, e secondo le modalità previste dal vigente Codice delle assicurazioni private in materia di R.C.A.

### **1.5 - Denuncia del sinistro**

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro tre giorni o da quando ne ha avuta conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni sopra descritte.

### **1.6 - Accesso alle prestazioni**

Per ottenere le prestazioni di cui alla presente garanzia, e necessariamente dopo aver dato avviso del sinistro alla Società secondo le modalità sopra precisate, l'assicurato dovrà rivolgersi alla Centrale operativa di UniSalute telefonando al numero verde 800 016 619 (dall'estero 051 6389046) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30.

L'assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata, all'atto dell'effettuazione della prestazione, un documento comprovante la propria identità e la prescrizione del medico curante contenente la natura della lesione accertata o presunta e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste.

L'assicurato dovrà inoltre firmare i documenti di spesa a titolo di attestazione dei servizi ricevuti.

### **1.7 - Estensione territoriale**

L'assicurazione è prestata per gli infortuni nei Paesi per i quali è valida l'assicurazione (carta verde) e le prestazioni sono

erogate nei territori della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano e nei Paesi nei quali UniSalute dispone di strutture convenzionate.

### **1.8 - Criteri d'indennizzo**

La Società, tramite UniSalute, provvederà a liquidare direttamente alla struttura convenzionata le competenze per le prestazioni sanitarie autorizzate: a tal fine l'assicurato delega UniSalute a pagare le strutture/medici convenzionate/i a saldo delle spese mediche sostenute, coperte dalla garanzia.

La struttura sanitaria non potrà comunque richiedere pagamenti all'assicurato né promuovere nei suoi confronti azioni di rivalsa salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non previste dalla garanzia, eccedenti la somma/massimale assicurati, non autorizzate o non prescritte dal medico curante.

### **1.9 - Altre assicurazioni**

Resta convenuto che l'assicurazione può cumularsi con altre assicurazioni, senza che il contraente sia tenuto a dare avviso alla Società dell'esistenza di queste ultime.

### **1.10 - Controversie**

Qualora tra l'assicurato e la Società insorgano eventuali controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni fisiche, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici.

L'incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi.

I medici del collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo, o, in caso contrario, dal presidente del consiglio dell'ordine dei medici della città nella quale ha sede l'istituto di medicina legale più vicina alla

residenza dell'assicurato, luogo dove si riunirà il collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. Le spese del terzo medico sono a carico della parte soccombente.

È data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità,

l'accertamento definitivo delle lesioni fisiche ad epoca da definirsi dal collegio. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

## L - SEZIONE TUTELA LEGALE

Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri ed altre garanzie

### PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

#### **ARAG Assicurazioni S.p.A**

con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

telefono centralino: 045.8290411;

fax per denuncia del nuovo caso assicurativo: 045.8290557;

mail per denuncia del nuovo caso assicurativo: [denunce@arag.it](mailto:denunce@arag.it);

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del caso assicurativo: 045.8290449.

### “CHIAVE ARGENTO”

#### **L.1 - Oggetto dell'Assicurazione**

1. La Società, alle condizioni della presente polizza, nei limiti del massimale di € 10.000,00 per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i seguenti casi:

a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento dei danni a persone e/o cose subiti in seguito ad incidente tra veicoli, nei seguenti casi:

a.1) sinistri gestiti con la “Procedura di Risarcimento Diretto” (art. 149 della Legge), esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale anche nei confronti della Compagnia del responsabile civile;

a.2) l'esercizio di pretese al risarcimento danni di cui all'art. 148 della Legge viene garantito con un massimale di € 20.000,00 per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo:

- per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 punti di invalidità, in caso di sinistri avvenuti in Italia;
- per i sinistri con lesioni a persone, in caso di sinistri avvenuti all'estero.

a.3) sinistri con danni subiti dai terzi trasportati (Art. 141 della Legge).

La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'art. L.2 – Esclusioni, lettera i) nel solo caso di vio-

lazione dell'Art. 186 Nuovo codice della strada (Guida sotto l'influenza dell'alcool). Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 esiti negativi;

- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato;
- c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti ad incidenti da circolazione il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga all'art. L.2 - Esclusioni, lettera e);
- d) assistenza nei procedimenti di sequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
- e) sostenere controversie relative a danni cagionati, dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza della circolazione del veicolo autorizzato. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di responsabilità civile per spese di resistenza (art. 1917 del codice civile);
- f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice ordinario di primo

grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'assicurato o il legale scelto dalla stessa, provvederà alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'assicurato deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. L.2 - Esclusioni, lettera a) limitatamente alla materia amministrativa.

2. L'assicurazione riguarda esclusivamente i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il contraente e/o l'assicurato ed il legale che stabiliscono diversi compensi professionali;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. L.5 - Gestione del caso assicurativo, comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. L.5 - Gestione del caso assicurativo, comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 codice di procedura penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28 convertito in Legge 10/05/2002 n.91), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

3. Le garanzie sono prestate:

al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggior/leasing, al condu-

cente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato sulla "Parte B" del contratto.

Le garanzie valgono inoltre per il contraente, se persona fisica, nonché per il suo coniuge e per i suoi figli minori, se conviventi risultanti dal certificato di stato di famiglia, quando in veste di pedoni o di ciclisti o alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali e abbiano subito danni materiali o lesioni personali.

## L.2 - Esclusioni

Le garanzie non sono operanti nei seguenti casi:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non

essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi previsti dalla Legge;

- i) nei casi di violazione degli artt. n. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (fermarsi e prestare soccorso in caso d'incidente) del Nuovo codice della strada;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

## L.3 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'art. L.4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale, entro 1 anno dalla cessazione del contratto stesso.

4. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;

- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

#### **L.4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale**

1. L'assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato.
5. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.
6. E' previsto l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

#### **L.5 - Gestione del caso assicurativo**

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. L.4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
4. L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, né in sede extragiudiziaria né in sede giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti deve essere concordata con ARAG.
6. Nè la Società nè ARAG sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

## L.6 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

## L.7 - Pagamenti – Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

## L.8 - Estensione territoriale

La copertura assicurativa è operante nell'ambito territoriale per la quale è valida l'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria cui si riferisce.

## M - SEZIONE RITIRO PATENTE

Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri ed altre garanzie

### M.1 - Rischio assicurato

La Società rimborsa, nei limiti pattuiti ed alle condizioni di seguito indicate, le spese sostenute dal conducente del veicolo indicato sulla "Parte B" del contratto a seguito del ritiro o della sospensione della patente di guida quale conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente da circolazione.

La garanzia è operante se l'incidente avviene durante il periodo di validità dell'assicurazione e se produce, nei confronti dei terzi, morte o lesioni personali o gravi danni ai veicoli. Qualora il conducente sia imputato del reato di omissione di soccorso o di fuga, la garanzia è operante a condizione che sia prosciolto o assolto dal reato.

### M.2 - Garanzie

- **Autoscuola – Corso di recupero dei punti della patente**

Qualora dalla patente di guida del conducente siano decurtati dei punti, la

Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per frequentare presso un'autoscuola un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge.

Il numero di corsi garantiti è pari al numero di decurtazioni avvenute in costanza di polizza, fermi restando i minimi di legge.

La Società provvede al pagamento entro il limite di cui sopra, previa consegna della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il suo pagamento. La prestazione è operante a condizione che, dopo il verificarsi dell'evento, il numero residuo dei punti della patente di guida del conducente sia pari od inferiore a dodici.

- **Spese per l'esame di revisione della patente**

Qualora dalla patente del conducente

siano decurtati tutti i punti, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie a riottenere la patente di guida.

La Società provvede al pagamento entro il limite di cui sopra, previa consegna della documentazione comprovante le spese sostenute.

La prestazione è operante a condizione che al momento del sinistro il conducente fornisca documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente, al momento della sottoscrizione della polizza, non fosse inferiore a dodici.

- **Spese di deposito**

Qualora il veicolo assicurato sia sottoposto a sequestro presso un deposito giudiziario, la Società, previa consegna di idonea documentazione, rimborserà le relative spese fino alla concorrenza di € 600,00 per anno assicurativo.

- **Spese per interprete**

Qualora il conducente all'estero e a seguito dell'evento garantito sia sottoposto ad interrogatorio e/o arresto, la Società rimborsa, previa consegna della fattura e fino alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per ricevere l'assistenza di un interprete.

- **Spese per i documenti di circolazione**

Qualora in conseguenza dell'evento garantito si verifichi la distruzione dei documenti di circolazione, la Società rimborsa le spese sostenute per ottenere i duplicati fino alla concorrenza di € 100,00 per anno assicurativo.

### **M.3 - Esclusioni**

L'assicurazione non è operante:

a) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle dispo-

sizioni in vigore;

- b) in caso di violazione degli artt.186 e 187 del Nuovo codice della strada (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti);
- c) in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell'art.189 del Nuovo codice della strada (obbligo di fermarsi e di prestare soccorso in caso di incidente), salvo successivo proscioglimento o assoluzione;
- d) per fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) per fatti determinati o agevolati da dolo del conducente o delle altre persone trasportate;
- f) se il provvedimento di ritiro o sospensione della patente viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali ovvero perché il conducente non si è sottoposto ad accertamento od esami di idoneità in sede di revisione della patente di guida.

### **M.4 - Modalità per la denuncia dei sinistri**

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società immediatamente e, comunque, non oltre tre giorni da quando il conducente ne abbia avuto conoscenza o possibilità a seguito della notifica del provvedimento adottato dall'autorità.

Il conducente deve indicare, altresì, i motivi che hanno determinato tale provvedimento, nonché presentare alla Società i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento.

### **M.5 - Pagamento delle spese sostenute**

La Società, previa consegna dell'idonea documentazione, richiesta dalla natura delle singole prestazioni, provvederà al rimborso del costo sostenuto in base ai relativi limiti di indennizzo.

### N.1 – Persone assicurate

La garanzia di assistenza psicologica è prestata a favore del conducente e del relativo nucleo familiare del veicolo coinvolto in un incidente stradale.

### N.2 – Oggetto dell'assicurazione

La garanzia è prestata per le conseguenze di incidenti stradali che comportino il decesso o la grave menomazione di una delle persone coinvolte nell'incidente, con le modalità descritte ai punti N.3: a), b) e c) delle Prestazioni.

### N.3 - Prestazioni

#### a) Incidente stradale con decesso

Se il conducente del veicolo assicurato resta coinvolto in un incidente stradale nel quale decede una persona, la centrale operativa di UniSalute provvederà a inviare, a proprie spese, presso la sua abitazione, oppure presso la struttura sanitaria dove si trova ricoverato, uno psicoterapeuta specializzato in psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia, convenzionato con UniSalute, per valutare le sue condizioni psichiche ed eventualmente anche quelle dei suoi familiari e l'opportunità di dare loro un sostegno psicologico.

In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, potrà seguire una visita psichiatrica e/o l'inizio del trattamento del disturbo post traumatico (terapia del lutto), presso lo studio di uno psicoterapeuta convenzionato con UniSalute.

Il trattamento proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre 180 giorni dalla data di inizio del trattamento stesso e i relativi costi saranno interamente a carico della Società.

La decisione di procedere ad un eventuale trattamento o ad una visita psichiatrica è assunta dallo psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio. Qualora l'assicurato non ritenga neces-

sario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all'incidente, potrà richiederne l'attivazione entro un periodo di 180 giorni dalla data dell'incidente.

#### b) Incidente stradale con danno grave a persona assicurata

Se il conducente del veicolo assicurato resta coinvolto in un incidente stradale nel quale egli stesso o un componente del suo nucleo familiare riportano lesioni fisiche gravi (si veda l'elenco "A" riportato di seguito), la centrale operativa di UniSalute provvederà ad inviare, a proprie spese, presso la sua abitazione, o presso la struttura sanitaria dove si trova ricoverato, uno psicoterapeuta specializzato in psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia convenzionato con UniSalute per valutare le le condizioni psichiche dell'assicurato ed eventualmente anche quelle dei suoi familiari e l'opportunità di dare loro un sostegno psicologico.

In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, potrà seguire una visita psichiatrica e/o l'inizio del trattamento del disturbo post-traumatico presso lo studio di uno psicologo o di psicoterapeuta convenzionato con UniSalute.

Il trattamento proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre un anno dalla data di inizio del trattamento stesso, sia per la persona che ha riportato le lesioni fisiche sopra citate, che per gli eventuali suoi familiari assicurati. I costi relativi al trattamento saranno interamente a carico della Società. La decisione di procedere ad un eventuale trattamento o ad una visita psichiatrica è assunta dallo psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio.

Qualora l'assicurato non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all'incidente stradale, la garanzia resterà comunque attiva per un periodo di 180 giorni dalla data dell'incidente stesso.

### **c) Incidente stradale con danno grave occorso a persona diversa da quella prevista nell'art. N.1 - Persone assicurate**

Se il conducente del veicolo resta coinvolto in un incidente stradale nel quale una persona che non appartiene al suo nucleo familiare riporta una tra le lesioni fisiche gravi, permanenti e irreparabili comprese nell'elenco A che segue, la centrale operativa di UniSalute provvederà ad inviare, a proprie spese, presso la sua abitazione, o presso la struttura sanitaria dove si trova ricoverato, uno psicoterapeuta specializzato in psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia convenzionato con UniSalute stessa.

In alternativa, se le condizioni di salute lo consentono, la centrale operativa di UniSalute provvederà a prenotare la visita presso lo studio di uno tra gli psicoterapeuti convenzionati, tenendo a proprio carico le relative spese. Il professionista, valuterà le condizioni psichiche del conducente e l'opportunità di dargli un sostegno psicologico.

In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, la garanzia potrà seguire una visita psichiatrica e/o l'inizio del trattamento del disturbo post traumatico presso lo studio di uno psicologo o di psicoterapeuta convenzionato con UniSalute.

Il trattamento, i cui costi saranno interamente a carico della Società, proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre le quindici sedute.

La decisione di procedere ad un eventuale trattamento, o di una visita psichiatrica, è assunta dallo psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio.

Qualora l'assicurato non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all'incidente stradale, la garanzia resterà valida per un periodo di 180 giorni dalla data dell'incidente stesso.

## **N.4 – Denuncia del sinistro e sua gestione**

### **• Denuncia del sinistro**

Per l'attivazione delle prestazioni, le persone assicurate dovranno contattare o saranno contattati dalla centrale operativa di UniSalute, la quale provvederà a inviare uno psicoterapeuta, appartenente ad una rete nazionale di psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia convenzionata con UniSalute, come previsto nelle singole prestazioni. Per ogni richiesta di erogazione della prestazione prevista dall'art. N.3 – Prestazioni, lettera a), l'assicurato verrà contattato da personale specializzato incaricato dalla centrale operativa di UniSalute, per valutare le sue condizioni psichiche ed eventualmente anche quelle dei suoi familiari e l'opportunità di dare loro un sostegno psicologico.

Per ogni richiesta di erogazione delle prestazioni previste dall'art. N.3 – Prestazioni, alle lettere b) e c), l'assicurato dovrà contattare la centrale operativa di UniSalute, operativa 24 ore su 24 al numero verde 800 822 499, fornendo:

- i dati anagrafici della persona per la quale si richiede l'intervento;
- tutte le informazioni richieste dalla centrale operativa relative all'evento denunciato.

La centrale operativa di UniSalute sarà in grado di erogare le garanzie previste dal presente contratto solamente nel caso in cui le persone assicurate forniscano a UniSalute le seguenti informazioni sui sinistri ed eventualmente sulle persone coinvolte:

- la data dell'incidente stradale;
- la targa del veicolo coinvolto assicurato;
- i nominativi, gli indirizzi e numeri di telefono delle persone assicurate che hanno diritto ad attivare le prestazioni.

Per ogni tipologia di sinistro, UniSalute si riserva il diritto di richiedere informazioni per le verifiche del caso che le persone assicurate/contraente sono tenute a fornire.

### • **Controversie di natura medica**

Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre medici. I membri del collegio arbitrale saranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, o, in caso di dissenso, dal consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio.

Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. Le spese del terzo medico sono a carico della parte soccombente.

Le decisioni del collegio medico sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Rimane salva la facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria competente.

### **Elenco "A" - Lesioni fisiche gravi, permanenti irreparabili**

- Cicatrici cutanee gravemente deturpanti (al volto o non al volto).
- Lesione degli organi interni: ad esempio milza, reni, fegato, con necessità di trattamento chirurgico di asportazione o grave compromissione della funzione.
- Amputazioni degli arti o di parti di

essi, tranne le singole dita, comunque con perdita totale del funzione.

La perdita grave della funzione dell'arto o l'anchilosi è assimilabile all'amputazione.

- Esiti di fratture vertebrali mieliche con conseguente grave deficit neurologico. Sono assimilati i deficit neurologici e quindi funzionali, conseguenti a lesioni dei nervi, anche non di origine vertebrale o non conseguenti a fratture.
- Perdita della vista o dell'udito: totale perdita della vista o dell'udito o perdita parziale della vista (> 7/10 del visus).
- Apparato genitale: perdita traumatica di organo o parte di organo, sia nell'uomo che nella donna, specie se ciò comporta la perdita della capacità di procreare. Aborto post-traumatico.
- Esiti di trauma cranico con gravi esiti neurologici, con conseguente perdita permanente dell'autonomia. In caso di perdita o considerevole riduzione delle funzioni intellettive, il supporto psicologico si intende indirizzato ai soli famigliari.
- Esiti di grave politrauma: lesioni multiple che, nel loro insieme, determinano uno stato di grave invalidità con conseguenze sull'autosufficienza e stile di vita.

### **N.5 - Esclusioni**

L'assicurazione non è operante per:

1. atti di guerra insurrezioni, tumulti popolari, sommosse atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari invasioni;
2. dolo dell'assicurato.

### **N.6 - Estensione territoriale**

L'assicurazione è operante esclusivamente sul territorio italiano.

### 0.1 – Unibox in comodato

Servizi validi esclusivamente su motocicli di cui all'art. 53 del Nuovo codice della strada ed a condizione che siano richiamati nel contratto unitamente ad una delle garanzie della sezione Assistenza.

#### Premessa

La Società ha stipulato un accordo con la Società OCTO Telematics Italia Srl, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il proprio Contatore Satellitare (di seguito denominato "Unibox").

Presupposti per la validità della presente clausola e per l'applicazione delle conseguenti riduzioni di premio sono:

1. l'installazione/attivazione a bordo del veicolo assicurato di Unibox, concesso in comodato da OCTO Telematics Italia Srl al Contraente nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile;
2. la stipulazione del Contratto di Abbonamento ai Servizi OCTO Telematics Italia Srl.

Si rinvia al Contratto di Abbonamento di cui al precedente punto 2, sottoscritto dal Contraente contemporaneamente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del d.lsg. 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- diritti dell'interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale
- canone e sue modalità di calcolo (valido per tutti i dispositivi);
- installazione, disinstallazione, reinstallazione di Unibox;
- cessione del contratto.

### Condizioni di assicurazione

#### "Formula Moto"

Fatto salvo quanto indicato in premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

**a.** Il contraente, per usufruire delle riduzioni di premio praticate dalla Società, si impegna a:

1. fare installare ed attivare Unibox da un installatore convenzionato con OCTO Telematics Italia Srl (di seguito denominato "installatore convenzionato"), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del premio assicurativo o di effetto della polizza se successiva;
2. avvisare immediatamente il Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl o l'installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
3. comunicare immediatamente alla Società il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
4. trasferire Unibox, a proprie spese, sul nuovo veicolo in caso di sostituzione del veicolo assicurato e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla

- reinstallazione e ai servizi OCTO Telematics Italia Srl;
5. fare disinstallare Unibox, a proprie spese, in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della polizza per qualunque motivo, fissando autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato e ad avvertire tempestivamente la Società, che provvederà a darne comunicazione ad OCTO Telematics Italia Srl per le operazioni di recupero di Unibox presso l'installatore stesso;
  6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento di Unibox, segnalato dal Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
  7. informare il nuovo contraente, nel caso di cessione del contratto di assicurazione con o senza trasferimento di proprietà del veicolo, dell'installazione di Unibox a bordo del veicolo e dell'esistenza del Contratto di Abbonamento con OCTO Telematics Italia Srl; se il Contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà provvedere a proprie spese alla disinstallazione di Unibox dal veicolo assicurato, fissando l'appuntamento con un installatore convenzionato e a darne comunicazione alla Società;
  8. contattare immediatamente il Call Center Sinistri di Gruppo (numero verde 800 993 388) oppure, negli orari di chiusura della stessa, la Sala Operativa di Sicurezza incaricata da OCTO Telematics Italia Srl (dall'Italia numero verde 800 749 662 – dall'estero +390862442471) dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca qualora lo stesso risulti assicurato con la Società per tali rischi;
  9. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di Unibox:
    - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
    - dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad Unibox o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti OCTO Telematics Italia Srl mediante lettera o altri mezzi telematici.
- b. Se il contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la Società si impegna a:
    1. applicare gli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti sulla scheda "Parte B" del contratto ridotti del 50%, in caso di mancato ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina consumato dopo l'attivazione di Unibox;
    2. in caso di sinistro (RCA, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo) avvenuto prima dell'attivazione di Unibox o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di Unibox e la consegna a terzi del veicolo stesso:
      - non chiedere il rimborso della parte di danno liquidato proporzionale alla differenza di premio di cui al punto

- 1.a della successiva lettera e);
- non applicare la riduzione del valore del danno di cui al punto 1.b della successiva lettera e), fermi restando gli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti sulla scheda "Parte B" del contratto.
- c.** Qualora la polizza venga sospesa per qualsiasi motivo (eccetto il caso di furto per il quale la sospensione del rischio non è ammessa), la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del veicolo proseguirà sino allo smontaggio di Unibox. L'erogazione del servizio di allarme verso la società di assistenza e del servizio di ricerca del veicolo saranno ripristinati solo con la riattivazione della polizza.
- d.** In caso di sinistro RCA il contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl tutti i dati registrati dall'Unibox.
- e.** L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:
1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 4:
    - a) il contraente dovrà rimborsare alla Società la somma pari alla differenza fra il premio RCA e quelli Incendio e Furto e rapina applicati con Unibox e i premi che sarebbero normalmente previsti per il contratto senza Unibox, per l'intero periodo assicurativo;
    - b) se prima del pagamento della differenza di premio di cui al precedente punto 1.a, si dovesse verificare il furto o la rapina del veicolo, in deroga a quanto stabilito sulla scheda "Parte B" del contratto, l'indennizzo dovuto in caso di mancato ritrovamento del veicolo sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il premio che sarebbe stato praticato per la garanzia Furto e rapina senza Unibox e quello applicato dalla Società in conseguenza dell'installazione di Unibox, con il massimo del 50%;
  2. rispetto agli obblighi di cui al punto 3: i servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento OCTO Telematics Italia Srl non potranno essere correttamente erogati;
  3. rispetto agli obblighi di cui ai punti 6 e 7 oltre che nel caso di:
    - rinuncia del contraente ai servizi OCTO Telematics Italia Srl;
    - rinuncia del contraente cessionario ai servizi OCTO Telematics Italia Srl al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà – a seconda dei casi – annullato oppure sostituito eliminando la presente clausola; il contraente dovrà pagare alla Società la somma pari alla differenza fra il premio RCA ed Incendio e Furto e rapina applicato con Unibox e il premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza Unibox, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza;
  4. rispetto agli obblighi di cui ai punti 8 e 9 in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, si applicheranno i limiti all'indennizzo previsti sulla scheda "Parte B" del contratto, fermo restando, relativamente al punto 8, il disposto dell'art. 1915 del codice civile (inadempimento dell'obbligo di avviso).

La rinuncia del contraente/contraente cessionario ai servizi OCTO Telematics Italia Srl come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

## 0.2 – Unibox di proprietà

Servizi validi esclusivamente su motocicli di cui all'art. 53 del Nuovo codice della strada ed a condizione che siano richiamati nel contratto unitamente ad una delle garanzie della sezione Assistenza.

### Premessa

La Società ha stipulato un accordo con la Società OCTO Telematics Italia Srl, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il dispositivo satellitare denominato "Unibox" o altro analogo dispositivo (entrambi di seguito definiti Contatore satellitare).

Presupposti per la validità della presente clausola e per l'applicazione delle conseguenti riduzioni di premio sono:

1. l'installazione/attivazione a bordo del veicolo assicurato del Contatore satellitare di proprietà del contraente o dell'istestatario/i del veicolo stesso;
2. la stipulazione del Contratto di Abbonamento ai Servizi OCTO Telematics Italia Srl.

Si rinvia al Contratto di Abbonamento di cui al precedente punto 2, sottoscritto dal contraente contemporaneamente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del d.lsg. 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- diritti dell'interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo (valido per tutti i dispositivi);
- installazione, disinstallazione, reinstallazione di Unibox;
- cessione del contratto.

## Condizioni di assicurazione

### "Formula Moto"

Fatto salvo quanto indicato in premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

**a.** Il contraente, per usufruire delle riduzioni di premio praticate dalla Società, si impegna a:

1. consegnare alla Società copia del Contratto di Abbonamento eventualmente già concluso con la OCTO Telematics Srl per il servizio di ricerca del veicolo e/o di assistenza in caso di crash;
2. fare attivare, qualora non sia già stato fatto, il Contatore satellitare da un installatore convenzionato con OCTO Telematics Italia Srl (di seguito denominato "installatore convenzionato"), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del premio assicurativo o di effetto della polizza se successiva;
3. comunicare immediatamente alla Società il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
4. trasferire il Contatore satellitare, a proprie spese, in caso di sostituzione del veicolo e qualora decida di trasferire detto contatore sul nuovo veicolo e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi OCTO Telematics Italia Srl;
5. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato

- funzionamento del contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
6. **informare** il nuovo contraente, nel caso di cessione del contratto di assicurazione con o senza trasferimento di proprietà del veicolo, dell'installazione del contatore satellitare a bordo del veicolo e dell'esistenza del Contratto di Abbonamento con OCTO Telematics Italia Srl; se il contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione alla Società per le conseguenze di cui al punto 3 della successiva lettera e);
  7. **contattare immediatamente il Call Center Sinistri di Gruppo**. (numero verde 800 993 388) oppure, negli orari di chiusura della stessa, la Sala Operativa di Sicurezza incaricata da OCTO Telematics Italia Srl (dall'Italia numero verde 800 749 662 – dall'estero +390862442471) **dopo il furto o la rapina del veicolo**, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca sempreché tale servizio sia previsto nel Contratto di Abbonamento di cui al punto 2 della Premessa. Qualora il servizio di ricerca del veicolo sia prestato in proprio da Octo Telematics Italia Srl, si impegna a contattare la competente struttura indicata nel contratto di cui al punto a)1);
  8. **recarsi da un installatore convenzionato** per verificare il corretto funzionamento del Contatore satellitare:
    - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano inter-
- ressato le parti installative del veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
- dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al contatore satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti OCTO Telematics Italia Srl mediante lettera o altri mezzi telematici;
- b. Se il contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la Società si impegna a:**
    1. applicare gli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti sulla scheda "Parte B" del contratto ridotti del 50%, in caso di mancato ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina consumato dopo l'attivazione del contatore satellitare;
    2. in caso di sinistro (RCA, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo) avvenuto prima dell'attivazione del contatore satellitare o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore satellitare e la consegna a terzi del veicolo stesso:
      - non chiedere il rimborso della parte di danno liquidato proporzionale alla differenza di premio di cui al punto 1.a della successiva lettera e);
      - non applicare la riduzione del valore del danno di cui al punto 1.b della successiva lettera e), fermi restando gli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti sulla scheda "Parte B" del contratto.
  - c. Qualora la polizza venga sospesa** per qualsiasi motivo (eccetto il caso di furto per il quale la sospensione del rischio non è ammessa), la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del veicolo proseguirà sino allo smontag-

gio del Contatore satellitare. L'erogazione del servizio di allarme verso la società di assistenza e del servizio di ricerca del veicolo saranno ripristinati solo con la riattivazione della polizza.

**d.** In caso di sinistro RCA il contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl tutti i dati registrati dal contatore satellitare.

**e.** L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:

1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 2 e 4:

a) il contraente dovrà rimborsare alla Società la somma pari alla differenza fra il premio RCA e quelli Incendio e Furto e rapina applicati con Unibox e i premi che sarebbero normalmente previsti per il contratto senza Unibox, per l'intero periodo assicurativo;

b) se prima del pagamento della differenza di premio di cui al precedente punto 1.a, si dovesse verificare il furto o la rapina del veicolo, in deroga a quanto stabilito sulla scheda "Parte B" del contratto, l'indennizzo dovuto in caso di mancato ritrovamento del veicolo sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il premio che sarebbe stato praticato per la garanzia Furto e rapina senza Unibox e quello applicato dalla Società in conseguenza dell'installazione di Unibox, con il massimo del 50%;

2. rispetto agli obblighi di cui al punto 3: i servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento OCTO Telematics Italia Srl non potranno essere correttamente erogati;

3. rispetto agli obblighi di cui ai punti 5 e 6 oltre che nel caso di:

- rinuncia del contraente ai servizi OCTO Telematics Italia Srl o

- rinuncia del contraente cessionario ai servizi OCTO Telematics Italia Srl, al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà – a seconda dei casi – annullato oppure sostituito eliminando la presente clausola; il Contraente dovrà pagare alla Società la somma pari alla differenza fra il premio RCA ed Incendio e Furto e rapina applicato con il Contatore satellitare e il premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza tale dispositivo, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza;

4. rispetto agli obblighi di cui ai punti 7 e 8: in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, si applicheranno i limiti all'indennizzo previsti sulla scheda "Parte B" del contratto, fermo restando, relativamente al punto 7, il disposto dell'art. 1915 del Codice Civile (Inadempimento dell'obbligo di avviso).

La rinuncia del contraente / contraente cessionario ai servizi OCTO Telematics Italia Srl come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2, 4 e 5 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

### P.1 - Spese per impossibilità di recupero di Unibox

(garanzia sempre operante per i dispositivi concessi in comodato)

Se l'assicurato è impossibilitato a restituire Unibox a OCTO Telematics Italia S.r.l. con sede legale in Via Vincenzo Lamaro, 51 - 00173 Roma, perché distrutto, danneggiato o perduto, la Società si obbliga a tenerlo indenne e a risarcire direttamente a OCTO Telematics Italia S.r.l. il danno subito nei casi di:

- a) demolizione del veicolo e di Unibox a seguito di incidente e/o incendio;
  - b) furto del solo Unibox;
  - c) asportazione di Unibox a seguito di furto del veicolo con ritrovamento dello stesso;
  - d) danneggiamento totale di Unibox per qualsiasi causa intervenuta.
- La Società rimborserà inoltre all'assicurato le eventuali spese sostenute direttamente presso l'installatore per:
- e) le riparazioni su Unibox a seguito di danneggiamento parziale del sistema a seguito di incidente, furto o incendio del veicolo assicurato o per qualsiasi causa intervenuta;

- f) l'installazione di un nuovo Unibox sul veicolo assicurato, o su altro veicolo, a seguito di uno degli avvenimenti di cui ai casi a)-b)-c)-d).

Previa presentazione di idonea documentazione comprovante:

- l'avvenuta demolizione del veicolo per il caso a);
  - la denuncia di furto per il caso b);
  - una dichiarazione dell'installatore per i casi c) e d);
  - le spese sostenute presso l'installatore per i casi e) ed f);
1. il risarcimento è dovuto fino alla concorrenza degli importi indicati all'art. 7 delle Condizioni generali del contratto di abbonamento ai servizi OCTO Telematics Italia S.r.l. sottoscritte dal cliente al momento del perfezionamento della polizza o del suo ultimo rinnovo per i casi indicati alle lettere a), b), c), d);
  2. la garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato sulla ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'installatore con il limite massimo di € 750,00 per evento per casi indicati alle lettere e) ed f).

## CODICE CIVILE

### Art. 1803 – Nozione (comodato)

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.

### Art. 1882 – Nozione (assicurazione)

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

### Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

### Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

### Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892, 1893, 1391, 1392.

### Art. 1896 – Cessazione del rischio durante l'assicurazione

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

#### **Art. 1898 – Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

#### **Art. 1901 – Mancato pagamento del premio**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente

non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

#### **Art. 1907 – Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

#### **Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

#### **Art. 1914 – Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unicamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo,

salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

#### **Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

#### **Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (omissis).

#### **Art. 1917 – Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il

tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

#### **Art. 2054 – Circolazione di veicoli**

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

#### **Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non si sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

## **DECRETO LEGISLATIVO N. 209/05 CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

### **Art. 122 – Veicoli a motore**

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del Codice Civile e dall'articolo 91, comma 2, del Nuovo codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro

la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del Codice Civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.

4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

### **Art. 134 - Attestazione sullo stato del rischio**

1. L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
2. Il regolamento può prevedere l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta

da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.

3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione.
4. L'attestazione è consegnata dal contraente all'impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato.

#### **Art. 141 – Risarcimento del terzo trasportato**

1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei con-

fronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145.

L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.

#### **Art. 142 – Diritto di surroga dell'assicuratore sociale**

1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiara di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma

idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.

3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.

#### **Art. 143 - Denuncia di sinistro**

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del Codice Civile per l'omesso avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

#### **Art. 144 - Azione diretta del danneggiato**

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla

circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

#### **Art. 148 - Procedura di risarcimento**

1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale

assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.

#### **Art.149 – Procedura di risarcimento diretto**

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici

dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta.

La somma in tal modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.

L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

#### **Art. 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto**

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
  - a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;

- b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
  - c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
  - d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
  - e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
  3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.

#### **Art. 171 - Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante**

1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scel-

ta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

- a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;
  - b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;
  - c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
  3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.



## INFORMATIVA PRIVACY

## Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Gentile Cliente, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

### Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti<sup>(1)</sup> ci fornite. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell'attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza di settore<sup>(2)</sup>. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

### Perché Le chiediamo i dati

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti<sup>(3)</sup>, nonché ai connessi adempimenti normativi; ove necessario potranno essere acquisiti ed utilizzati da altre società del nostro Gruppo<sup>(4)</sup> e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa<sup>(5)</sup>.

### Come trattiamo i Suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa<sup>(6)</sup>.

### Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.


Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Unipol Assicurazioni S.p.A. ([www.unipolassicurazioni.it](http://www.unipolassicurazioni.it)) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ([www.unipol.it](http://www.unipol.it)), entrambe con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna


Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l'elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito [www.unipolassicurazioni.it](http://www.unipolassicurazioni.it) o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati, presso Unipol Assicurazioni S.p.A., al recapito sopra indicato - e-mail: [privacy@unipolassicurazioni.it](mailto:privacy@unipolassicurazioni.it).


### - NOTE -


- 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.

- 2) Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione finanziaria
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.
- 4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale capogruppo, la gestione di alcuni servizi condivisi per conto della altre società del Gruppo.
- 5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell'elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.









**Unipol**  
GRUPPO



**Unipol Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349  
Capitale sociale i.v. Euro 259.056.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 02705901201 - R.E.A. 460992  
Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  
Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I n. 1.00159  
Sedi Operative: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Casella Postale AD 1705  
via dell'Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (Mi) (Italia) - tel. +39 02 51815181 - fax +39 02 51815252

[www.unipolassicurazioni.it](http://www.unipolassicurazioni.it)